COMUNE DI ALSENO
Comune di Alseno
E
Protocollo N.0012986/2026 del 02/11/2026

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE COMUNE DI ALSENO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 0 – Premessa**

MOTIVAZIONE: **PREMESSA ALLE OSSERVAZIONI – Canale del Molino o Pallavicino, Comune di Alseno - Situazione di illegittimità dovuta ad abuso edilizio non sanato**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Fermi restando gli impatti negativi conseguenti alla realizzazione del Progetto "Ampliamento Palazzo", presentato dalla Nuova G.P.L. s.r.l., che verranno trattati nelle Osservazioni successive, desideriamo segnalare ai membri della Conferenza dei Servizi la situazione di illegittimità causata dal grave abuso edilizio sul Canale del Molino o Pallavicino, Comune di Alseno, interrato senza autorizzazione. Come si sa, detto Canale si trova lungo il lato Ovest di quella che dovrebbe essere la zona di intervento. Quindi lo stesso verrebbe interessato dal Progetto.

Di seguito evidenziamo quanto previsto dalla Legge sull'effetto di detta situazione di illegittimità sulla V.I.A.

L'approvazione di una V.I.A. per un progetto che insiste su un canale vincolato, interrato abusivamente, è viziata da illegittimità.

La giurisprudenza amministrativa e la normativa ambientale italiana (regolata *dal D.Lgs. 152/2006, Codice Ambiente*) escludono che si possano autorizzare nuovi progetti o varianti che poggino su una **preesistente situazione di illecito non sanata.**

Secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa e della Cassazione, un abuso edilizio o ambientale è un illecito permanente. **Qualsiasi nuovo intervento** o progetto che insista, si colleghi o completi un'opera abusiva preesistente e non sanata, **costituisce una prosecuzione dell'illecito**. Di conseguenza la V.I.A. non può valutare positivamente un progetto la cui base materiale e territoriale è di per sé illegittima.

Non è possibile richiedere una V.I.A. per un nuovo progetto che utilizzi o presupponga l'interramento, poiché tale interramento è un fatto illecito non autorizzato.

I canali e corsi d'acqua sono tutelati da **vincoli paesaggistici rigidi** (***art. 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali***) e **vincoli idraulici** (R.D. 523/1904).

L'interramento abusivo modifica radicalmente lo stato dei luoghi, azzerando il deflusso delle acque superficiali e alterando il paesaggio.

Ai sensi **dell'art. 167 del Codice dei Beni Culturali**, la compatibilità paesaggistica in sanatoria è **tassativamente esclusa** per gli abusi che hanno determinato la creazione di nuovi volumi o superfici. L'intubamento o interramento di un canale pubblico non è generalmente sanabile dal punto di vista paesaggistico e idraulico.

Se l'autorità competente dovesse comunque rilasciare un giudizio positivo di V.I.A., ignorando la natura abusiva dell'interramento, il provvedimento sarebbe impugnabile dinanzi al TAR per eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione di legge, oltre ad esporre i soggetti coinvolti a profili di responsabilità penale per reati ambientali e paesaggistici.

L'Amministrazione ha invece l'obbligo di disporre il **ripristino dello stato dei luoghi** (disinterramento del canale).

A termini di legge, anche l'autorizzazione concessa al Progetto del 2017, cui la Nuova G.P.L. s.r.l. fa riferimento, si configura come illegittima, dato che anche quel Progetto andava ad interessare il Canale del Molino o Pallavicino, che era già stato oggetto di abuso edilizio. Sarebbe inaccettabile che si persistesse nell'illegalità, approvando un nuovo Progetto, senza aver sanato l'abuso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 1**

MOTIVAZIONE: **La carenza idrica è riconosciuta da tutti, ma il Progetto non la considera un problema**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Prima di procedere alla esposizione della presente Osservazione, occorre fare una precisazione. Il fatto che l'impianto "Cava Malpodata" si trovi nel territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda mentre l'impianto di cui al progetto verrebbe a trovarsi nel territorio del Comune di Alseno è del tutto indifferente: qui non si ragiona, infatti, in termini di territori comunali, bensì di bacino idrografico. *"Dal punto di vista giuridico, il bacino idrografico è l'unità territoriale di riferimento stabilita dalla legge per la gestione unitaria delle risorse idriche, la difesa del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico..."* e poi *"... La legge 183/1989 ha introdotto in Italia il concetto moderno di bacino come ambito spaziale obbligatorio per la difesa del suolo e il risanamento delle acque."* (Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po).

Di concerto, sono state istituite le Autorità di Bacino, enti pubblici italiani che pianificano e gestiscono le risorse idriche del territorio. Presso ogni Autorità di Bacino esiste poi un organismo tecnico-operativo, che si chiama "Osservatorio permanente degli Utilizzi Idrici".

E proprio da quest'ultimo Ente proviene una interessante relazione, di cui di seguito si riportano alcuni passi.

"Osservatorio Permanente Utilizzi Idrici – seduta straordinaria Val d'Arda

La situazione nella valle piacentina preoccupa notevolmente...

PARMA *(**29 Ottobre 2021**) – L' incremento progressivo dei livelli di criticità per l'approvvigionamento idrico, anche per utilizzo idropotabile, nel sempre più delicato contesto idrometeoclimatico della* ***Val d'Arda*** *ha obbligato stamane tutti gli enti competenti nella gestione e governo della risorsa a riunirsi all'interno di una seduta straordinaria dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto del Po convocato a Parma d'urgenza dall'****Autorità distrettuale del Fiume Po-Ministero Transizione Ecologica*** *su segnalazione degli enti territoriali,* ***Regione Emilia Romagna*** *in primis, ..."*

"L' Osservatorio prende atto dello stato idrico attuale e previsto, assegnando al bacino idrografico del T. Arda lo scenario di severità idrica ALTA. *"Questo livello di alta criticità impone decisioni quanto più possibile rapide –* ***ha dichiarato il Segretario Generale ADBPO Meuccio Berselli*** *– l'Osservatorio si rende perciò disponibile a fornire tutto il supporto informativo\operativo al fine di contribuire alla definizione delle decisioni per la gestione dell'emergenza da parte degli organi della* ***Protezione Civile Nazionale*** *insieme agli altri organi competenti. Queste carenze, spesso endemiche, che si sono verificate non di rado anche quest'anno in varie aree localizzate a macchia di leopardo nell'intero distretto del Po ma soprattutto in Emilia Romagna (a causa delle ripercussioni dei mutamenti climatici in atto), mostrano quanto sia sempre più necessario analizzare con cura ogni area con proprie peculiarità e trovare rimedi resilienti e opere infrastrutturali sostenibili in grado di alleviare le carenze manifeste".*

Prima di tutto occorre notare che, anche se questa relazione è dell'ottobre 2021, essa rimane, purtroppo, più che mai attuale, dato che la situazione descritta non è certamente migliorata, bensì, semmai, peggiorata. D'altronde, nel documento si parla di *"carenze endemiche"*, di *"incremento progressivo dei livelli di criticità"* nonché di *"sempre più delicato contesto*

idrometeoclimatico della Val d'Arda", tutti fenomeni per cui non si profila alcuna variazione di tendenza.

L'Autorità competente appare dunque ben consapevole della criticità della situazione. In più, fa trasparire grande preoccupazione circa l'urgenza di provvedimenti tali da "*alleviare le carenze manifeste*", al punto di convocare una seduta straordinaria. Sorge allora un interrogativo inquietante: forse che permettere la realizzazione di impianti di estrazione di ghiaia può alleviare le carenze manifeste? Infatti, trattandosi di impianti che, nonostante le più moderne tecnologie, necessitano comunque di ingenti quantità di acqua, come può la loro attività non aggravare ulteriormente la situazione?

Di seguito si fa un breve quadro della attuale situazione.

Nel 2021, sul bacino idrografico dell'Arda era presente una sola cava ovvero la cava Cascina Malpodata, autorizzata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda. Nel 2024 se ne è aggiunta un'altra, la cava Gerazza, autorizzata dal Comune di Castell'Arquato. Adesso, con il progetto in esame presentato dalla Nuova GPL. S.r.l., se ne aggiungerebbe una terza, il tutto in un raggio inferiore a 3 km.! Ci chiediamo: Ma come si pone l'Autorità di Bacino, così preoccupata per la carenza idrica nel 2021, davanti a degli sviluppi di questo genere?

A questo punto occorre ricordare che il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), recepito dalla Regione Emilia Romagna con la legge 4/2018, prescrive la **sommatoria degli effetti di più attività estrattive** entro il raggio spaziale di 3 Km. La **Valutazione degli impatti cumulativi all'interno della V.I.A. Punto 1. Criteri di Selezione (Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006)** afferma: "*Occorre prendere in considerazione, in particolare, il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati. L'Autorità non può valutare la singola cava di ghiaia in modo isolato se nel medesimo territorio o bacino idrografico insistono altre cave. Deve sommare le emissioni di polveri, il traffico di mezzi pesanti, il prelievo idrico e l'impatto sul paesaggio.*" In questo caso particolare, dal progetto non risulta il dato relativo all'entità del fabbisogno idrico della cava. Altro che sommatoria degli impatti: qui non si sa nemmeno quanta acqua si prelevi per un singolo progetto! (Vedi Osservazione n. 02).

Si segnala inoltre che lo **Studio di impatto ambientale, Capitolo 5 Quadro di Riferimento Ambientale, Punto 5.3.2.2. Vulnerabilità degli acquiferi, pag. 84**, nell'ultimo periodo, deve riconoscere che per la "*Carta della vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee del Quadro Conoscitivo e documento preliminare del Comune di Alseno, l'area in esame ricade nelle aree a vulnerabilità elevata*". Quindi la situazione è critica anche dal punto di vista dell'inquinamento.

Non per niente è del 13/09/2026 l'articolo, comparso sul quotidiano Libertà, dal titolo "*Malpodata, controlli sulla cava per escludere contaminazioni*", che segnala possibilità di inquinamento. Col che si dimostra che, anche quando si interviene tempestivamente, il danno è già fatto e non è stato prevenuto.

Ciò che colpisce è la disinvoltura con cui, pur consapevoli di pesanti problematiche, gli Enti procedano poi esattamente come se di problemi non ce ne fossero affatto! Certo che sarebbe bello per tutti che ci fosse tanta acqua a disposizione e ognuno potesse usarla in pace e tranquillità! Non saremmo certo qui a scrivere questa Osservazione. Ma purtroppo non è così: i cittadini di questo territorio vivono in un costante disagio da carenza idrica; in estate fioccano i divieti di usare l'acqua anche solo per bagnare le piante e poi, guarda guarda, arriva qualcuno che può prelevare, da solo, ingenti quantità di acqua che viene buttata o che ritorna, più o meno sporca, nel fiume. Ma cosa ne è delle falde sotterranee? Non vengono forse depauperate e pure inquinate da queste lavorazioni? Come sopra accennato, esistono già sul territorio due impianti di estrazione di ghiaia, oltretutto, a meno di 3 km l'uno dall'altro. Evidentemente non basta mai: se ne vuole realizzare un terzo, anch'esso a breve distanza dagli altri.

Questa situazione è fonte di grande preoccupazione per i cittadini. Si chiede dunque all'Autorità competente di agire coerentemente con i buoni propositi enunciati nella suddetta relazione e, soprattutto, coerentemente con le finalità che hanno portato all'istituzione dell'Autorità stessa ovvero ***Difendere il suolo con il contrastare il dissesto idrogeologico e tutelare i versanti e i corsi d'acqua nonché promuovere l'uso razionale dell'acqua e il risanamento qualitativo dei corpi idrici***, ecc. ecc.

Si fa appello quindi alle Autorità competenti affinché procedano avendo come obiettivo la salvaguardia e la difesa del corso d'acqua e delle falde acquifere contro lo sfruttamento eccessivo e l'inquinamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 2**

MOTIVAZIONE: **Il consumo ingente d'acqua sembra non meritare neanche lo sforzo di un calcolo**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma [redacted]

Di acqua si parla in più parti del Progetto. In particolare, nel **Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale, Capitolo 3 paragrafo 3.2.2.3 Fornitura idrica**, si legge: *"L'impianto sarà alimentato dall'acqua proveniente da un pozzo ad uso industriale installato nel settore sudorientale dell'area di cava, all'interno del mappale 22 del foglio 17, la cui autorizzazione di perforazione è stata rilasciata con DET-AMB-2024-2831 del 17/05/2024 (Procedimento n. PC24A0008 - SINADOC 8540/2024). La Ditta è in attesa del rilascio della concessione da parte di ARPAE. In funzione della potenzialità effettiva del pozzo in relazione al fabbisogno dell'impianto, in fase esecutiva sarà valutata l'opportunità di approfondirlo o di integrarlo con un ulteriore pozzo previo ottenimento della concessione in variante".*

Lo sfangamento della risorsa ghiaiosa, il lavaggio degli inerti nel frantoio, l'"innaffiamento" dei cumuli di materiali nonché delle piste interna ed esterna al cantiere per l'abbattimento delle polveri, richiedono enormi volumi d'acqua e, in più, la rimozione del cappellaccio e l'estrazione della ghiaia espongono la falda ad evaporazione, aggravando così la già grave crisi idrica.

Si evidenzia che gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale risultano **totalmente silenti** in merito alla quantificazione dei consumi idrici necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e dell'impianto di frantumazione e lavaggio degli inerti. Tale omissione risulta particolarmente grave in quanto impedisce qualsiasi valutazione circa **l'impatto ambientale cumulativo** dell'opera su un bacino imbrifero, già gravato dall'attività di almeno altre due cave in un raggio inferiore a 3 km, e già formalmente riconosciuto in stato di crisi idrica.

A proposito della crisi idrica, occorre ricordare l'allarme lanciato dall'**Osservatorio Permanente Utilizzi Idrici,** Organismo tecnico-esecutivo dell'Autorità di Bacino, che, già nell'ottobre 2021, aveva indetto una Seduta Straordinaria per la criticità della situazione idrica della Val d'Arda: ***"L' Osservatorio prende atto dello stato idrico attuale e previsto, assegnando al bacino idrografico del T. Arda lo scenario di severità idrica ALTA".*** E ancora: ***"La situazione nella valle piacentina preoccupa notevolmente..."***, dando atto poi di ***"quanto sia sempre più necessario analizzare con cura ogni area con proprie peculiarità e trovare rimedi resilienti e opere infrastrutturali sostenibili in grado di alleviare le carenze manifeste".*** (Vedi Osservazione n. 01)

Non per niente, nel periodo estivo, i Sindaci del territorio sono costretti ad emanare ordinanze urgenti di **divieto assoluto di consumo idrico per usi non domestici** (irrigazione giardini, orti, fiori e lavaggio di autoveicoli), al fine di salvaguardare la priorità dell'uso idropotabile. E' quindi palesemente irragionevole e lesivo del principio di precauzione autorizzare un nuovo impianto industriale idro-esigente (frantoio) in un bacino in cui la risorsa è talmente scarsa da richiedere il razionamento e il divieto di usi minimi ai cittadini! L'assenza di dati sui prelievi non permette di valutare l'impatto complessivo dello scavo e del lavaggio sulla falda nel periodo estivo, quando i corsi d'acqua superficiali rischiano il totale prosciugamento.

L'attività si pone in contrasto con le direttive del **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** regionale e con il principio del **Deflusso Ecologico** L'attingimento da un bacino imbrifero

in crisi riduce ulteriormente la portata dei corpi idrici superficiali e la ricarica degli acquiferi sotterranei, danneggiando gli ecosistemi dipendenti. La cava verrebbe a trovarsi in prossimità del Canale del Molino o Pallavicino, acqua pubblica e iscritta nell'elenco di cui al Regio Decreto 1775/1933. L'omissione del calcolo dei consumi idrici in un progetto di cava con frantoio, soprattutto vicino a un'acqua pubblica normata dal Regio Decreto 1775/1933, rappresenta una grave carenza documentale. La zona circostante l'intervento è caratterizzata da un'alta densità di prelievi idrici sotterranei, data la presenza di numerosi pozzi privati ad uso domestico/irriguo nonché di una primaria **industria del settore agroalimentare**, il cui ciclo produttivo dipende totalmente dalla disponibilità e dalla qualità della risorsa idrica sotterranea.

Il prelievo massivo e non quantificato da parte del frantoio della cava rischia di innescare un **cono di depressione della falda**, provocando il prosciugamento, la perdita di carico o il richiamo di acque inquinate nei pozzi limitrofi.

In parole semplici: il pozzo della cava rischia di prosciugare o togliere pressione ai pozzi vicini, mettendo in ginocchio le attività economiche e i residenti.

Il Proponente ha totalmente omesso di presentare uno **studio idrogeologico di dettaglio** e una **modellazione matematica del flusso idrico subalveo/sotterraneo**, necessari a escludere interferenze idrauliche negative con le attività preesistenti e con la produzione agroalimentare, tutelata quale settore strategico. Si rende pertanto necessario il censimento di tutti i pozzi attivi nel raggio di almeno 500 metri (compresi quelli dell'industria agroalimentare), **valutando gli impatti cumulativi del prelievo in falda.**

Appare grave l'affermazione secondo cui, in caso di necessità, il Proponente provvederebbe all'approfondimento ("sfondamento") del pozzo o alla perforazione di un nuovo pozzo. Si tratta solo di irresponsabile arroganza?

Si ricorda che la ricerca, la perforazione e lo sfruttamento di acque sotterranee tramite pozzi sono rigorosamente disciplinati dall'art. 95 e segg. del R.D. 1775/1933 e dalle normative regionali. Tali attività non possono essere demandate a decisioni unilaterali ed estemporanee del Proponente, a seconda delle sue esigenze di cantiere, ma devono far parte integrante del quadro progettuale sottoposto a VIA, comprensivo delle relative prove di portata.

La situazione idrica della zona è molto seria anche dal punto di vista dell'inquinamento. Si legge infatti che per la *"Carta della vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee del Quadro Conoscitivo e documento preliminare del Comune di Alseno,* ***l'area in esame ricade nelle aree a vulnerabilità elevata***". Non per niente è del 13/09/2026 l'articolo (Allegato n. 1), comparso sul quotidiano Libertà, dal titolo *"Malpodata, controlli sulla cava per escludere contaminazioni"*, che segnala possibilità di inquinamento. Col che si dimostra che, purtroppo, anche quando si interviene tempestivamente, il danno è già fatto e non è stato prevenuto.

L'assenza di dati nel Progetto rende impossibile, anche per gli Enti preposti all'esame dello stesso, soddisfare quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), recepito dalla Regione Emilia Romagna con la legge 4/2018, ovvero la **sommatoria degli**

effetti di più attività estrattive entro il raggio spaziale di 3 Km. La **Valutazione degli impatti cumulativi all'interno della V.I.A. Punto 1. Criteri di Selezione (Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006)** afferma: "*Occorre prendere in considerazione, in particolare, il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati.* ***L'Autorità non può valutare la singola cava di ghiaia in modo isolato se nel medesimo territorio o bacino idrografico insistono altre cave. Deve sommare*** *le emissioni di polveri, il traffico di mezzi pesanti,* ***il prelievo idrico*** *e l'impatto sul paesaggio*". Quindi, anche la concessione di ARPAE per il prelievo deve seguire questa prescrizione. Ci chiediamo come sia possibile dare la concessione e calcolare il relativo canone in mancanza di dati specifici nel Progetto.

Alla luce di quanto sopra ci si può solo attendere un parere negativo.

Allegato 1: Articolo Libertà del 13 settembre 2026

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

13.09.26

Malpodata, controlli sulla cava per escludere contaminazioni

Fiorenzuola, tecnici incaricati dal Comune. Preoccupati i residenti di Frascale

FIORENZUOLA

Nuove verifiche nell'ex cava "Malpodata - subambito B" per accertare il corretto smaltimento dei rifiuti e l'eventuale presenza di contaminazioni nel terreno. Il Comune ha stanziato circa 5mila euro per affidare gli accertamenti all'ingegner Alessio Cipriani di Sissa Trecasali e allo Studio MM Srl di Michele Mazzoni, con sede a Traversetolo, entrambi in provincia di Parma.
I tecnici dovranno effettuare un rilievo topografico per individuare con precisione le aree da esaminare e successivamente prelevare campioni dal fondo dello scavo da sottoporre ad analisi. Gli accertamenti serviranno a stabilire se vi siano tracce di contaminazione e soprattutto a verificare se la cava sia stata effettivamente bonificata secondo gli accordi tra l'amministrazione comunale e la Nuova Gpl Srl, società che gestisce l'area.
La ditta avrebbe dovuto completare le operazioni di smaltimento e ripristino entro il 30 giugno scorso, condizione posta dal Comune per concedere una proroga tecnica fino al 30 giugno 2030 per la conclusione dei lavori nell'ambito estrattivo.
La richiesta di proroga era stata presentata nell'ottobre 2025. Il completamento dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dell'area dovrebbe consentire di superare le criticità legate a un'emergenza ambientale segnalata a suo tempo da Arpae, senza che fosse possibile individuare e chiamare a rispondere i responsabili dell'inquinamento.
La proroga concessa alla Nuova Gpl è infatti subordinata al rispetto del piano di indagine e caratterizzazione predisposto dallo studio Eco Consul e delle prescrizioni indicate da Arpae e Comune. In caso di mancato rispetto delle condizioni, il provvedimento perderebbe immediatamente efficacia, con l'obbligo di procedere al ripristino del vicino "Malpodata - subambito A".
Resta intanto la preoccupazione dei residenti di Frascale, che già in passato avevano denunciato i disagi provocati dal protrarsi dell'attività, tra rumori, danni alle abitazioni e timori per un possibile inquinamento delle falde acquifere. **ml**

ALLEGATO 1 - OSSERVAZIONE 02

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 3**

MOTIVAZIONE: **Le vibrazioni riescono a danneggiare anche gli edifici distanti**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Nello Studio di Impatto Ambientale, capitolo 5 "Quadro di Riferimento ambientale", Sottocapitolo 5.2 *Rumore e vibrazioni*, paragrafo 5.2.2 *Vibrazioni*, si legge:

"L'area oggetto di studio è prevalentemente interessata da suoli destinati all'uso agricolo. Le vibrazioni che insistono attualmente sull'area di studio sono quindi riconducibili all'impiego dei mezzi impiegati nelle lavorazioni agricole stagionali – dissodamento del suolo, aratura, ecc.

Generalmente le vibrazioni prodotte dai mezzi d'opera consistono in oscillazioni aventi tre periodi nettamente differenti nelle varie direzioni dello spazio – "a" oscillazioni brevi, "b" oscillazioni medie, "c" oscillazioni lunghe-. Le ampiezze di vibrazioni sono per le onde brevi dell'ordine della frazione di metro, per le onde medie dell'ordine di qualche cm, per le onde lunghe dell'ordine di circa 0,5 mm. Occorre sottolineare che l'ampiezza, la persistenza e la propagazione nello spazio delle oscillazioni è in funzione diretta dell'energia impressa dal mezzo d'opera nelle operazioni lavorative, delle caratteristiche dinamiche dei terreni interessati e dalla distanza dalla sorgente. In relazione alle potenze emesse dai mezzi d'opera durante le normali mansioni lavorative e all'energia che possono imprimere al terreno, si ritiene che gli effetti delle vibrazioni, supponendo le condizioni maggiormente sfavorevoli, siano già impercettibili dall'uomo a distanza di 20 metri dalla sorgente. Per la componente ambientale considerata non sono quindi riscontrabili, allo stato attuale, condizioni di criticità."

1) - Assimilare le operazioni di una cava alle attività agricole è del tutto fuori luogo, perché l'attività della cava è quotidiana e continua su tutta la giornata, mentre le operazioni agricole sono periodiche (aratura, semina e raccolto) e si concludono quindi in tre cicli annuali di qualche giorno.

2) - Per quanto riguarda la profondità degli interventi, mentre la profondità dell'aratura raggiunge al massimo 50/60 cm, la lavorazione della cava raggiunge la profondità di 3,50 m. Questo si traduce, evidentemente, in impatti molto diversi.

3) – Si nota che non si fa alcuna menzione delle vibrazioni prodotte dalle tre linee di lavorazione insediate lungo il lato sud della cava, le cui attività sono descritte dettagliatamente dallo Studio Previsionale di Impatto Acustico, capitolo *Descrizione dell'attività*. Perché di queste vibrazioni non viene riportata alcuna analisi?
   Forse che la tramoggia, la sfangatrice, il mulino, il frantoio, i generatori di corrente a gasolio, le pale meccaniche, le ruspe nonché gli autocarri addetti al carico ed al trasporto dei materiali non provocano vibrazioni?
   Gli effetti delle vibrazioni di tutte le attività presenti, legate sia alla coltivazione della cava che al riciclo dei previsti rifiuti R5 vanno d'altra parte correlati con le caratteristiche del suolo e la presenza di falde molto superficiali che influenzano

in modo significativo la trasmissibilità e intensità delle vibrazioni: neanche di questo, però, si fa menzione nel progetto.
Non si ha forse l'impressione che si tenda a sorvolare, o a glissare, sugli aspetti più "scomodi", come se i problemi non esistessero solo perché non se ne parla?

Per avere una conoscenza diretta degli effetti prodotti sull'ambiente e sugli edifici dalle vibrazioni conseguenti al funzionamento di detti macchinari, alcuni componenti di questo Comitato si sono recati in visita nella località Frascale, nucleo abitato posto alla distanza di circa 200 m. dalla Cava Cascina Malpodata gestita dalla medesima società Nuova Gpl S.r.l.

Durante il sopralluogo sono state raccolte numerose proteste e lamentele degli abitanti riguardo all'impatto ambientale dovuto, tra l'altro, alle vibrazioni. Gli abitanti riferiscono che le vibrazioni sono particolarmente intense quando il frantoio macina manufatti in calcestruzzo armato quali traversine ferroviarie e new jersey, separando il ferro.
I membri del Comitato hanno personalmente constatato che in un edificio prossimo alla cava, alla distanza di circa 230 m. dal frantoio (altro che i 20 m. citati nel Quadro di Riferimento ambientale!), si sono staccate le cornici delle porte, è traslato il top della cucina e si sono formate fessure nei muri. Di questo evento è stata data notizia dal quotidiano Libertà il giorno 15 aprile 2026, con titolo *"Le vibrazioni da quella cava spaccano gli stipiti delle porte"*.
Si riporta in allegato l'articolo. La società Nuova Gpl S.r.l. che gestisce la cava non ha contro dedotto né confutato quanto dichiarato dalla stampa. Ha quindi, tacitamente, ammesso che le vibrazioni prodotte dalle attività che si svolgono all'interno di una cava danno luogo a vibrazioni che si propagano per centinaia di metri?

Alla luce di quanto rilevato in località Frascale questo comitato nutre molte preoccupazioni circa i possibili effetti che le vibrazioni causate dalla cava potrebbero produrre sull'ambiente ed in particolare sui fabbricati vicini.

Alla luce di quanto sopra e in assenza di uno studio **completo ed approfondito su tali effetti**, si chiede che il progetto venga valutato negativamente.

Allegato 1: Articolo Libertà del 15 aprile 2026

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLEGATO 1 - OSSERVAZIONE 03

LIBERTÀ Sabato 11 aprile 2026

Fiorenzuola e Valdarda

«Le vibrazioni da quella cava spaccano gli stipiti delle porte»

Cittadini pronti alla raccolta firme a Frascale, dopo aver saputo che la concessione è stata prorogata di altri cinque anni. «Ora basta»

Manrico Lamur

FIORENZUOLA

«Non ne possiamo più. I rumori assordanti e continui a ogni ora del giorno provenienti dalla cava Malpodata ci stanno portando all'esasperazione e rovinando la salute». Il grido d'esasperazione arriva dai residenti della località Frascale, a due passi dalla frazione fiorenzuolana di San Protaso: la gente qui dice di non sopportare più i rumori, «e neppure le polveri». I nervi sono andati alle stelle quando qui si è saputo che la concessione per l'attività estrattiva, terminata nel 2025, è stata prorogata per altri cinque anni.
«Una volta vivere in campagna era considerato un privilegio», continuano i residenti. E per loro lo è stato fino a qualche anno fa: «Fino a quando, cioè, non è stata autorizzata l'attività di una prima cava, di carattere estrattivo, lungo la strada che da San Protaso porta ai Doppi. Quando è stata chiusa – continuano – se n'è aggiunta un'altra nei terreni vicini al gruppo di case del Frascale per l'estrazione della ghiaia e la prima lavorazione, diventando poi un centro di triturazione degli inerti. Da quel momento la nostra vita è cambiata». I cittadini fanno sentire le registrazioni dei rumori che si sentono anche con le finestre chiuse: «Impossibile stare all'aperto, le vibrazioni forti danneggiano gli stipiti delle porte all'interno delle nostre case». E poi ci sono i camion: «Alzano una notevole quantità di polvere rendendo in alcuni giorni l'aria irrespirabile. Eppure gli enti preposti al controllo, da noi chiamati, hanno certificato più volte il superamento dei valori limite del rumore. La qualità delle nostre vite è notevolmente peggiorata negli ultimi anni, i prezzi degli immobili si stanno svalutando rendendo vani i sacrifici fatti dai nostri nonni». Della situazione si era parlato su Libertà anche a marzo, nel resoconto di un incontro sul consumo di suolo durante il quale una piccola residente, Matilde, 11 anni, aveva letto un accorato appello alle istituzioni. A questo va aggiunto come gli stessi residenti abbiano a più riprese ricevuto rassicurazioni dall'ente di piazzale San Giovanni sulla cessazione dell'attività della cava entro lo scorso 31 dicembre: ma ora è arrivata la doccia fredda. «Senza che nessuno ci avvertisse, abbiamo scoperto che fino al 2030 dovremo subire questa situazione insostenibile. Ci sentiamo presi in giro e per nulla tutelati». I residenti sono pronti alla raccolta di firme e intendono chiedere un incontro al primo cittadino, Romeo Gandolfi. «Lanciamo un appello anche alle altre istituzioni affinché chi possa darci una mano lo faccia il più in fretta possibile».



«Guardate cosa succede qui. Non ne possiamo più», dicono i residenti

INTERROGAZIONE IN COMUNE

E dai consiglieri di "Cambiamo Fiorenzuola" dubbi su rifiuti, bonifiche, rischi per la salute

FIORENZUOLA

Sull'attività della cava il gruppo di opposizione "Cambiamo Fiorenzuola" ha depositato un'interrogazione. Dopo aver appreso della proroga della concessione al 31 dicembre 2030, rilasciata alla ditta per l'attività estrattiva alla cava Malpodata in località Frascale e subordinata allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in un'area limitrofa, il gruppo chiede chiarimenti.
In particolare, domanda se sia stato presentato il piano di caratterizzazione dei rifiuti presenti sul sito e, in caso positivo, se questi siano stati classificati come pericolosi. Viene inoltre sollevata la questione di possibili rischi di contaminazione delle falde e per la salute dei residenti della zona.
Si chiede poi se siano già iniziati i lavori di smaltimento e bonifica, che secondo gli accordi dovrebbero concludersi entro il 30 giugno, e con quali garanzie. Infine, la minoranza lamenta che in un incontro pubblico organizzato a marzo da un gruppo civico è emersa la mancanza di coinvolgimento dei cittadini e domanda se l'amministrazione intenda avviare un confronto con gli abitanti. ml

ALLA AUTORITA' COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 4**

MOTIVAZIONE: **Le vibrazioni possono compromettere un bene storico-artistico già fragile**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Nello Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 5 "Quadro di Riferimento ambientale", Sottocapitolo 5.8 *Sistema insediativo e infrastrutturale, condizioni socio-economiche e beni materiali,* Paragrafo 5.8.1 *Sistema insediativo,* si legge: "*In particolare si evidenzia la presenza di Palazzo Torti, antica villa rurale (ora in stato di abbandono) collocata circa 200 m a sud rispetto all'area, composta da un nucleo residenziale sviluppato attorno alla corte padronale di ingresso, dal parco giardino retrostante, dall'adiacente corte rurale e da un piccolo oratorio*".

Il Tecnico relatore descrive dettagliatamente il complesso, ma tralascia di riportare che Palazzo Torti è tutelato dalla Soprintendenza con D.D.R. n. 1598 del 30/07/2008, per il suo eccezionale interesse storico-artistico dovuto soprattutto agli affreschi in esso contenuti. Esso risulta censito nel Catalogo Generale dei Beni Culturali con il codice nazionale 0800487447. Risale originariamente al XV-XVII secolo ed è registrato come complesso di proprietà privata in stato di abbandono.

Al Sito della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Ministero della Cultura si legge: "*Palazzo Torti è l'ex residenza di campagna della famiglia Torti ... Il palazzo, oggi in decadenza e abbandono, al suo interno cela dei meravigliosi affreschi che occupano i saloni centrali dell'edificio*".

Appare quindi evidente che lo stato di abbandono non può in alcun modo giustificare la libertà di disattendere le norme di legge a difesa dei beni sotto tutela.

Il Palazzo in questione rientra nella Classe 3 della norma UNI 9916, in quanto edificio che, per le sue caratteristiche strutturali, per i materiali di costruzione, quindi per la sua intrinseca fragilità dovuta anche alle sue origini quattrocentesche, presenta una particolare sensibilità alle vibrazioni.

É assodato che impianti come quello in esame generano tutta una serie di vibrazioni. I due molini di frantumazione degli inerti generano vibrazioni trasmesse dai corpi macchina, a cui si sommano le vibrazioni prodotte dalle altre attività collegate: l'impatto dei martelli o delle ganasce su materiali ad alta resistenza generano picchi di vibrazioni ad impulso; gli autocarri in ingresso ed in uscita carichi di macerie e aggregati inducono vibrazioni nel terreno, più intense se la pista d'accesso è sconnessa, mentre lo scarico delle macerie sui nastri trasportatori e a terra generano vibrazioni da onde d'urto più localizzate, ma intense.

Da notare che, fra le attrezzature per l'attività della cava proprio lungo il lato sud (Tavola P01 Organizzazione del cantiere), è previsto un molino con deferrizzatore per la lavorazione degli inerti propri della cava e **rifiuti inerti (codice R5)** provenienti dall'esterno necessari per completare il ritombamento degli scavi.

E' importante notare che, forse anche a causa dello stato di abbandono in cui Palazzo Torti si trova, le pareti affrescate presentano già delle crepe.

Se si pensa ai problemi riscontrati nell'edificio sito in località Frascale, ad una distanza di 230 m. dal frantoio della Cava Cascina Malpodata ovvero distacco delle cornici delle porte,

traslazione del top della cucina nonché fessure nei muri (vedi Osservazione n. 03), cosa ci si può aspettare per Palazzo Torti, che oltretutto verrebbe a trovarsi ad una distanza inferiore dal frantoio rispetto all'edificio danneggiato a Frascale? Che cosa ne sarebbe degli affreschi con i muri che già adesso presentano crepe?

Il progetto non riporta alcuna analisi in ordine agli effetti che le vibrazioni dalla cava potrebbero produrre su palazzo Torti.

L'assenza di un'analisi per proteggere un bene sotto tutela rappresenta una **grave carenza documentale e procedurale** [D.Lgs. 42/2004].

In conclusione, considerando le vibrazioni come criticità ineluttabile per gli impianti e le attività previste, si chiede che il progetto venga valutato negativamente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 5**

MOTIVAZIONE: **Per il calcolo sui rumori non si possono scegliere solo i ricettori più convenienti**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma [redacted]

Nello Studio di Impatto Ambientale, capitolo 5 "Quadro di Riferimento ambientale", sottocapitolo 5.2 ***Rumore e vibrazioni***, paragrafo 5.2.1 Rumore, si legge: "*Si rimanda allo studio previsionale di impatto acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali in conformità della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e successivi decreti applicativi in ambiente esterno. Relativamente all'attività estrattive e di recupero in argomento (Ambito estrattivo "Ampliamento Palazzo"in comune di Alseno PC).*

Si riassume di seguito, per comodità, quanto accertato dal suddetto studio

- il rispetto dei limiti di immissione, emissione e la non applicabilità del limite differenziale durante la prima fase di scotico superficiale e realizzazione degli argini;

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione e la non applicabilità del limite differenziale al ricettore analizzato nei successivi anni di attività di estrazione e risistemazione finale.

La presenza degli argini perimetrali garantisce un efficace effetto schermante, mentre le distanze dai ricettori più prossimi, dell'ordine di 300 m. assicurano una significativa attenuazione dei livelli sonori.

L'impatto acustico dell'attività estrattiva è compatibile con i limiti di zona"

Si fa rilevare qui una contraddizione tra quanto sopra asserito riguardo ai 300 m. di distanza dai ricettori più vicini e quanto si legge nello Studio di impatto ambientale, capitolo 5.8.1 Sistema Insediativo, che dà atto che nell'area circostante la cava "*Sono presenti diversi insediamenti minori nelle vicinanze. In particolare si evidenzia la presenza di Palazzo Torti, antica villa (ora in stato di abbandono) collocata circa 200 m. a sud rispetto all'area composta da un nucleo residenziale sviluppato attorno alla corte padronale di ingresso, dal parco giardino retrostante, dall'adiacente corte rurale e da un piccolo oratorio. Inoltre, in adiacenza al margine nord-est dell'area, in cartografia è indicata la presenza del complesso Tavernelle, che è stato recentemente demolito (si rimanda a documentazione fotografica allegata). Si rilevano, inoltre, la presenza di un insediamento produttivo circa 150 m. a sud ovest, di un'azienda agricola circa 250 m. ad ovest e di una estesa industria di trasformazione dei prodotti agricoli, circa 300 m. a sud est".*

E' evidente, quindi, che sono presenti più ricettori a distanze inferiori ai 300 m.

Notare, nel dettaglio, le seguenti incongruenze ed omissioni:

1 Non si può escludere dalla verifica, come di fatto si fa, il Palazzo Torti posto alla distanza di 200 m., classe III (limite di 60 dB), né il nucleo residenziale che si sviluppa attorno alla corte padronale, in parte classe III e in parte classe IV (limite di 65 dB), giustificando implicitamente l'omissione con lo stato d'abbandono in cui versa il Palazzo. E' ovvio che il proprietario può procedere al recupero in qualsiasi momento.

2 Non si possono escludere dalla verifica, come di fatto si fa, i fabbricati delle Tavernelle adiacenti alla zona estrattiva nord-est, con la motivazione che risultano demoliti. Detti immobili, posti in zona agricola, si trovano in parte in Classe III ed in parte in Classe IV. Essi sono stati demoliti con la SCIA n°12.768 del 18.10.2024, ma possono essere ricostruiti, a

norma dell'art. 94 del R.U.E. e nel rispetto della preesistente volumetria, nei cinque anni dalla demolizione ovvero entro il novembre 2029, come indicato sulla SCIA citata. Non si rileva, ad oggi, che gli attuali proprietari abbiano rinunciato a tale diritto.

3 Non si può escludere dalla verifica, come di fatto si fa, l'insediamento produttivo Teuman circa 150 m. a sud-ovest, Classe III.

4 Non si possono escludere dalla verifica, come di fatto si fa, le civili abitazioni dell'azienda agricola Lusardi circa 250 m. ad ovest, Classe III.

5 Per quanto riguarda gli orari di lavoro della cava, è palese la contraddizione tra quanto affermato nel progetto e quanto previsto dalla normativa del Comune di Alseno. Infatti, nello Studio di Impatto Acustico, Premessa, quart'ultimo paragrafo, si legge: *"Le attività connesse alla cava si svolgono nel solo periodo diurno (fascia oraria 6,00 – 22,00), pertanto il presente studio valuta l'impatto acustico nel suddetto periodo di riferimento "*. Invece, il Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee in Deroga ai Limiti Acustici Normativi, all'art. 3 Cantieri, sottocapitolo 3.2 LIMITI DI ORARI PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE, punto 3 recita: *"L'attività dei cantieri edili stradali ed assimilati, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00; le lavorazioni disturbanti quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc. sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.*

Per il Punto 5, siamo forse in presenza di una deroga già concessa?

Nello Studio Previsionale di Impatto Acustico, si individua un unico ricettore posto alla distanza di 269 m. dallo spigolo sud-est dell'area di cava: *"il ricettore R1 che si trova all'incrocio tra strada Molinazzo e S.P. 4, nel comune di Alseno, il quale dispone di un piano di classificazione acustica"*. Per tale ricettore è prevista la Classe V (limite 70 dB).

Appare a dir poco curioso che lo Studio si concentri solo sul ricettore R1, interno alla zona industriale di Classe V (70 dB), ossia quello con limiti assoluti diurni più alti e quindi più favorevoli al confronto con le emissioni rilevate (70 dB), ignorando totalmente tutti gli altri ricettori che si trovano ad una distanza inferiore ai 300 m. e che, essendo di Classe III e IV, prevedono rispettivamente limiti di 60 dB e 65 dB.

Si notano, inoltre, le seguenti omissioni.

Mentre si specifica che *"il progetto prevede … l'introduzione di attività di recupero rifiuti non pericolosi, con conseguente incremento delle movimentazioni interne ed esterne"*, nello Studio non c'è evidenza di come vengano considerati i rumori prodotti dagli autocarri che dall'esterno conferiscono alla cava i rifiuti R5 per poi uscirne. Per calcolare il numero di viaggi camion nella valutazione dei rumori ci si limita a considerare solo il volume estratto, mettendolo in

relazione con la capacità dei mezzi (14 mc.). Quindi si ignorano i viaggi per conferire i rifiuti, per l'esporto dei rifiuti lavorati e per l'apporto del materiale di ritombamento .

Si osserva che, mentre nello Studio di Impatto Ambientale Tabella 6-3 si dà evidenza di uso di autocarri anche per la fase di "*trasporto del terreno vegetale, del cappellaccio e dei materiali inerti fini non configurabili come risorsa e scarico nelle zone di stoccaggio temporaneo e nelle zone di creazione dell'argine perimetrale*", nello Studio Previsionale di Impatto acustico (paragrafo 6.1.1 – Contributi), si legge che, per le attività di scotico e realizzazione degli argini "*le uniche sorgenti rilevanti in questa fase sono scavatore e ruspa (S1 e S2)*". Cosa ne è dell'uso degli autocarri citati nello Studio di Impatto Ambientale? Considerando la quantità di materiali movimentati durante la fase di scotico, valutati cautelativamente in 80.000/144.000 mc. nella tabella 6.3 citata sopra, si ritiene che non si possa omettere, nell'analisi dei rumori, il contributo degli autocarri durante questa fase di lavorazione.

Per le carenze segnalate, risulta pertanto priva di fondamento l'assicurazione, riportata nel progetto, che "*le distanze dai ricettori dell'ordine di circa 300 m. assicurano una significativa attenuazione dei livelli sonori*" e inappropriata la conclusione finale "*Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che l'attività di estrazione sia compatibile con i limiti di zona*".

Si segnala che lo Studio di Impatto ambientale disattende il 2° comma dell'art. 43 del PAE vigente, che dispone che, in sede di verifica o di Valutazione d'Impatto Ambientale, dovrà essere redatta una specifica documentazione di impatto acustico (D.I.A), nel rispetto delle vigenti normative ed indicazioni esistenti in materia di impatto acustico e comunque verificando la compatibilità dell'attività estrattiva per un intorno non inferiore ai 400 m.

Alla luce di quanto sopra e in assenza di uno studio **completo ed approfondito sui rumori**, si chiede che il progetto venga valutato negativamente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 6**

MOTIVAZIONE: **Per il calcolo della distanza non si può dividere il paese in abitato di serie A e abitato di serie B**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Il Piano di coltivazione e sistemazione finale, Capitolo 2 STATO DI FATTO, sottocapitolo 2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, 1° paragrafo afferma che *"il centro abitato più vicino è rappresentato dalla frazione di Lusurasco, che si trova a circa 600 m in direzione E-SE".*

La *Sintesi Non Tecnica, capitolo 2 LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO, sottocapitolo 2.1 STATO DI FATTO, punto 2.1.1 Inquadramento geografico,* conferma che *"L'ambito estrattivo "Ampliamento Palazzo" dell'estensione complessiva pari a circa 9;1 Ha è ubicato nel settore occidentale del territorio comunale di Alseno a circa 600 m a W-NW dall'abitato di Lusurasco"*

Identica affermazione si trova nello **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 2 Inquadramento Geografico.**

Il medesimo **Studio di Impatto Ambientale** però, successivamente, si contraddice e afferma, al **capitolo 5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE, sottocapitolo 5.8 Sistema insediativo e infrastrutturale, condizioni socio-economiche e beni materiali, punto 5.8.1,** *"Circa 500 m ad est rispetto all'area è collocata la frazione di Lusurasco, prevalentemente residenziale dotata di una sufficiente rete di servizi primari ed infrastrutturali e caratterizzata dalla presenza di un castello (ora in stato di abbandono) e un complesso ecclesiale".*

Fin qui le informazioni generiche (*circa 500 o 600 m.*). Ma, quando si entra nello specifico, si legge nel **Capitolo IV QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO, sottocapitolo 4.2.1. Piano Territoriale di Area Vasta di Piacenza (PTAV)** *"Per quanto riguarda la distanza da ricettori sensibili (Tabella 4 dell'Allegato R alla Disciplina di Piano) la porzione dell'area di intervento in cui verrà effettuata l'attività di gestione rifiuti sarà esterna alla distanza minima di 500 m dal centro abitato di Lusurasco. Tale distanza, infatti, interessa in minima parte la porzione orientale dell'ambito estrattivo, ma non le aree destinate alla gestione rifiuti e, in particolare, le aree di messa in riserva rifiuti, le aree in cui saranno svolte le attività di recupero (selezione, frantumazione, deferrizzazione) le aree di quarantena dei materiali recuperati in attesa delle verifiche.*

Lo stesso relatore dello Studio di impatto ambientale è costretto dunque ad ammettere che la distanza minima di 500 m. dall'abitato non è rispettata. Quindi l'unica conclusione che se ne dovrebbe trarre è che la cava non rispetta le distanze di legge. E' evidente poi il tentativo di minimizzare il problema, affermando che le operazioni "pericolose" non si svolgono nella fascia definita dai 500 m.

É il caso di ricordare, tra parentesi, che le attività che si vorrebbero escludere dal rispetto del centro abitato gravano su un'area a vincolo ambientale, vincolo noto ma disatteso e violato.

Trattandosi di una cava con un impianto di gestione rifiuti R5, che costituisce un'attività industriale unica, la normativa prescrive che la distanza di 500 m. dall'abitato si misuri in linea d'aria, calcolando il percorso più breve tra il confine dell'area di proprietà della cava ed il perimetro dell'abitato. È questo il principio tecnico usato dagli Enti preposti a siffatta verifica: la misurazione della distanza parte dal confine catastale dell'area che accoglie le attività di cava e di gestione rifiuti e non dal posizionamento fisico del frantoio o del mulino

ecc. all'interno dell'area stessa, fino a raggiungere il perimetro esterno del centro abitato definito dagli strumenti urbanistici comunali.

Vediamo innanzitutto come vengono calcolati i 500 m.

Si rileva che la tavola del PSC (Allegato n° 1) relativa alla frazione Lusurasco individua il territorio urbanizzato in due tronconi: una vasta zona prettamente residenziale, più lontana dalla cava, ed una zona mista produttiva e residenziale più vicina, che si sviluppa lungo la strada del Molinazzo allo stacco dalla provinciale e che conta 9 unità abitative.

In realtà, dunque, il centro abitato si articola in due blocchi ravvicinati, che hanno lo stesso valore legale e di tutela: i cittadini residenti dell'uno e dell'altro comparto hanno gli stessi diritti, pertanto il perimetro di salvaguardia deve essere riferito al blocco più vicino all'impianto, che dista solo 240 m. dal confine dell'area di cava e di lavorazione rifiuti ossia alla casa posta entro il perimetro del centro edificato, sul lotto compreso tra la comunale e la provinciale.

Guarda caso, lo Studio Previsionale di Impatto acustico individua e qualifica quale ricettore R1 proprio tale casa, forse perché situata in zona industriale e quindi di Classe V (75 dB), più alta di quella della zona strettamente residenziale.

L'Allegato n° 2, tratto dalla tavola del PSC, individua con colore blu il comparto del paese più vicino all'impianto di cava e di lavorazione rifiuti. Dallo spigolo nord-ovest del lotto che ospita il ricettore R1, punto del perimetro del territorio edificato più vicino alla cava, si è riportato il raggio di tutela di 500 m.

Per dare più facile lettura delle distanze, sono state evidenziate nell'Allegato n° 2, stralcio della mappa catastale:

1 l'area di cava (colore verde)

2 la fascia di tutela di cui all'art. 141 lett. C) del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (verde tratteggiato con colore rosso)

3 la zona di tutela dal ricettore del comparto più lontano (colore rosso)

4 la zona di tutela del comparto più vicino (colore azzurro).

È evidente che la zona a tutela del comparto più vicino interessa **quasi totalmente** l'area di intervento, e non *"in minima parte"*, come asserito dal Proponente. Da notare inoltre che la piccola parte non interessata è però quella gravata dalla fascia di tutela di cui all'art. 141 lett. C) del D. Lgs.22.01.2004 n. 42 del Canale del Molino.

A conferma della correttezza di questo metodo di valutazione, si noti che la tabella di località indicante l'inizio del centro abitato di Lusurasco è posta, come individuato sulla tavola del P.S.C., in fregio al lotto che ospita proprio il ricettore R1.

Ad ulteriore riprova che il comparto produttivo e residenziale è parte integrante del centro abitato di Lusurasco, si rimanda alla delibera della Giunta Comunale n. 38 in data 12.05. 2008 (Allegato n° 3), avente ad oggetto "*Toponomastica comunale approvazione nomi delle vie delle frazioni di Castelnuovo Fogliani e Lusurasco*", ove si tratta di assegnare un nome ad una strada appartenente a tale comparto.

E ancora, la Tavola 5.2 del P.S.C. variante 2018 caratterizza con la stessa grafica sia il comparto residenziale che quello residenziale/produttivo.

Si ritiene che i motivi esposti evidenzino che nel progetto **non viene rispettata la distanza minima di 500 m.** prevista dalla vigente legislazione per tutelare e preservare il centro abitato dal grave rischio di immissioni intollerabili di polveri e rumori.

L'esperienza di vivere in prossimità di una cava di estrazione con frantoio non è particolarmente entusiasmante. Basta leggere quanto affermato dai cittadini nell'articolo apparso su Libertà il giorno 15 aprile 2026, con titolo "*Le vibrazioni da quella cava spaccano gli stipiti delle porte*", relativo alla cava Cascina Malpodata, della stessa Nuova G.P.L. s.r.l.: "*Non ne possiamo più. I rumori assordanti e continui a ogni ora del giorno provenienti dalla cava Malpodata ci stanno portando all'esasperazione e rovinando la salute.*" ……*La gente qui dice di non potere sopportare più "neppure le polveri*".

Il parere dell'ISDE, Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, è ancora più preoccupante. Si parla di "*rischio di patologie respiratorie, cardiovascolari ed esposizione alla silice cristallina libera*", di "*inquinamento da rumore che altera i cicli del sonno e incrementa i livelli di stress cronico nei residenti vicini*", di "*rischio di contaminazione diretta delle risorse idropotabili, sia per le emissioni dei macchinari operativi sia per il successivo utilizzo dei vuoti di cava per riempimenti con materiali non idonei o abusivi*".

Alla luce di quanto sopra si chiede alla Conferenza dei Servizi di esprimere parere contrario al rilascio dell'autorizzazione.

Allegati: 1 – Tavola PSC
2 – Stralcio della mappa catastale
3 – Delibera n. 38 della G.C. di Alseno

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLEGATO 1 - OSSERVAZIONE 06

ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI

VINCOLI E RISPETTI

Fasce di rispetto a infrastrutture

tav. PSC5.1/5.4  Zone di rispetto stradale - (1) Inizio dei centri abitati (art.23 punto 1)

tav. PSC5.1/5.4 Zone di rispetto ferroviario (art.23 punto 2)

tav. PSC5.1/5.4  Zone di rispetto agli elettrodotti - (1) Cabine di trasformazione (art.23 punto 3)

tav. PSC5.1/5.4  Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni (art.23 punto 4)

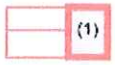
tav. PSC5.1/5.4  Zone di rispetto a metanodotti e oleodotti (art.23 punto 5)

tav. PSC5.1/5.4 Zone di rispetto a depuratori (art.23 punto 6)

tav. PSC5.1/5.4  Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione (art.23 punto 7) profondità (1) 10 mt. per lato e (2) 5 mt. per lato

tav. PSC5.1/5.4 Zone di rispetto cimiteriale (art.24)

TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

tav. PSC6.1/6.4  Aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art.25) e (1) aree non soggette a disposizioni di tutela in quanto ricadenti alla data del 6/9/1985 in zone territoriali omogenee A e B o in altre zone ricomprese in piani pluriennali di attuazione

Morfologia del territorio

tav. PSC6.1/6.4 Sistema della collina (art.26 punto 1)



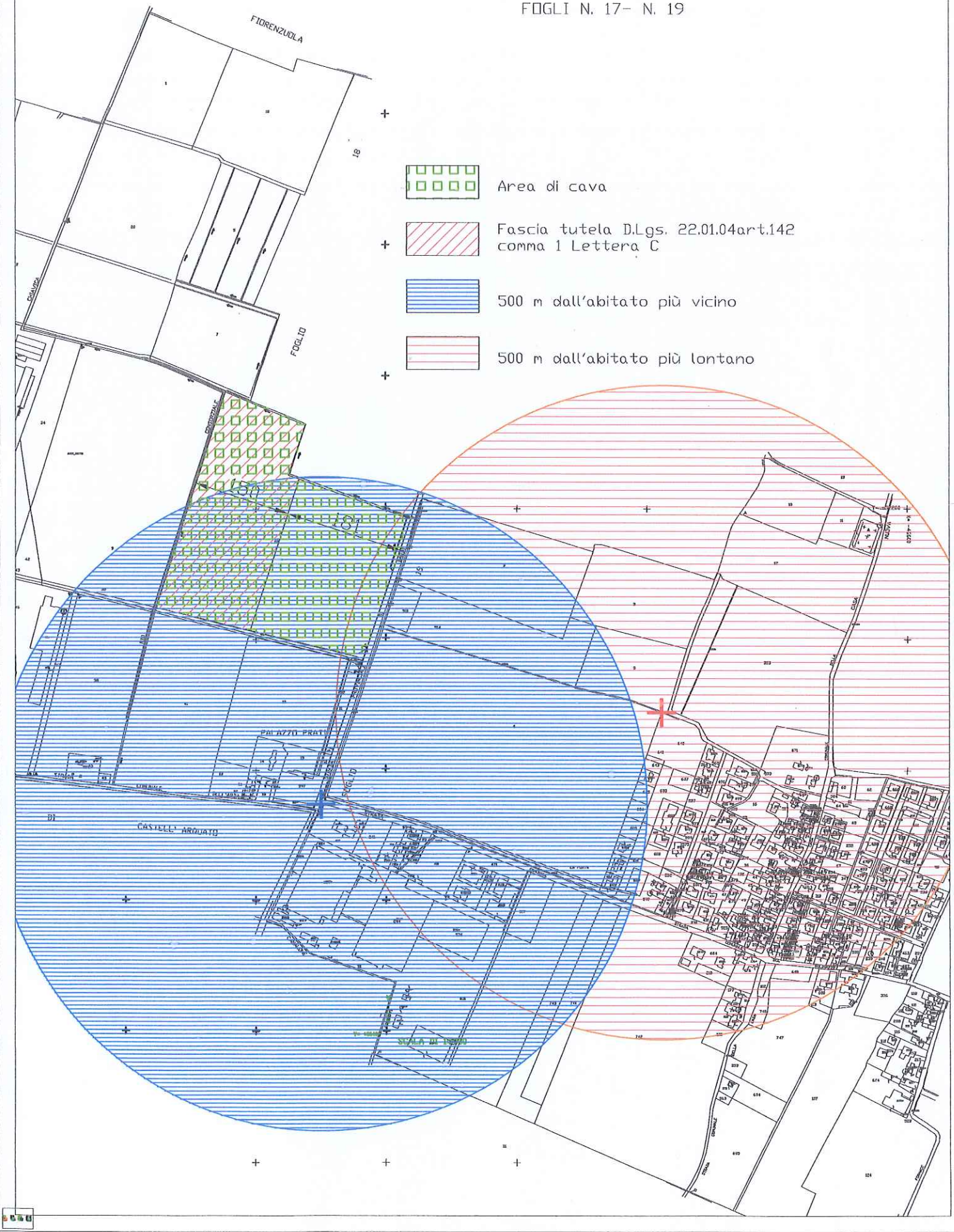
A_ALS psc Variante 2018
tav. 5.2 APPRO.

ALLEGATO 2 - OSSERVAZIONE 06

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI ALSENO

FOGLI N. 17- N. 19



ALLEGATO 3 _ OSSERVAZIONE 06

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

ORIGINALE

Deliberazione N. 38
Adunanza del 12-05-2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

TOPONOMASTICA COMUNALE. APPROVAZIONE NOMI DELLE VIE DELLE FRAZIONI DI CASTELNUOVO FOGLIANI E LUSURASCO.

L'anno duemilaotto addì dodici del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

VILLA MAURIZIO	SINDACO	P
MILANO ROSARIO	VICE SINDACO	P
VILLAGGI LUCIANO	ASSESSORE	P
FORNASARI ROSSANA	ASSESSORE	P
MAGNELLI MARIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale DR. D'URSO GIUSEPPE. il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VILLA MAURIZIO, in qualità di SINDACO, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

Delibera di G.C. n. 38 del 12-05-2008

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto di revisione generale della toponomastica del territorio comunale, in corso di attuazione da parte della Ditta Maggioli S.p.A., all'uopo incaricata dall'Amministrazione Comunale, è emersa la necessità di denominare numerose nuove aree di circolazione al fine di consentire al servizio anagrafe comunale l'attribuzione del nuovo indirizzo ai cittadini interessati, completo del numero civico attribuito con il nuovo criterio adottato della numerazione di "tipo metrico";

ATTESO che è stata scelta l'adozione della numerazione di " tipo metrico", preferendola a quella di "tipo classico" con i numeri civici disposti in successione naturale, in quanto tale sistema, tra gli altri vantaggi, consente di mantenere invariato il numero dell'edificio fino alla sua demolizione od alla sua riorganizzazione funzionale;

DATO ATTO che i cittadini sono stati adeguatamente informati del progetto di revisione generale della toponomastica e del nuovo criterio di numerazione metrica adottato mediante appositi incontri tenutesi presso le varie Frazioni del territorio nel corso dei quali si sono raccolte segnalazioni e proposte di denominazioni in ordine alle nuove aree di circolazione da denominare;

PRESO ATTO inoltre che alcuni cittadini hanno fatto pervenire all'Amministrazione Comunale le *loro proposte di intitolazione delle nuove vie e piazze sia in memoria di* personalità che hanno avuto un ruolo nella comunità locale che a ricordo di vari personaggi meritevoli di riconoscimento a livello nazionale;

CONSIDERATO che per denominare le aree di circolazione interessate dalla revisione della toponomastica è stata istituita una apposita Commissione integrata costituita dai membri delle due commissioni Consiliari "Assetto ed Uso del Territorio" ed "Affari Generali ed Istituzionali", la quale riunitasi in diverse sedute ha già formulato le proposte di intitolazione per le nuove aree di circolazione delle Frazioni di Lusurasco, Castelnuovo e Chiaravalle della Colomba;

INTESO procedere, in una prima fase, alla denominazione delle aree di circolazione presenti nelle Frazioni di Lusurasco e Castelnuovo Fogliani (compresa la loc. Stazione), ove risulta più urgente l'istituzione di nuove vie nei centri abitati interessati in considerazione dello sviluppo urbanistico e delle conseguenti modifiche del territorio avvenute nel corso dell'ultimo ventennio;

VISTO i verbali delle sedute delle suddette Commissioni Consiliari in data 31 gennaio 2008 ed in data 12 febbraio 2008 con i quali si sono approvate l'intitolazione delle nuove vie e delle aree di circolazione rispettivamente della Frazione di Lusurasco e della Frazione di Castelnuovo Fogliani, compresa la loc. Stazione di Alseno;

RITENUTO, rispetto alle risultanze dei suddetti verbali, di dover apportare le seguenti modiche ed integrazioni con le motivazione appresso indicate:

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

Delibera di **G.C.** n. **38** del **12-05-2008**

a)Frazione di Lusurasco: variare l'intitolazione della via che dalla Strada del Molinazzo accede al quartiere artigianale (riferimento cartografico n° 17) da via Robert Baden-Powell a via **"Maestri del Lavoro"** in considerazione che tale denominazione risulta più attinente al quartiere produttivo interessato rispetto a quella proposta dalla Commissione Consiliare;
b)Frazione di Castelnuovo Fogliani: intitolare la via (non denominata dalla Commissione) che dalla Str. Provinciale di Genova conduce al quartiere artigianale in loc. "Crocetta" (riferimento cartografico n° 2), come Via **"Caduti del Lavoro"**, in considerazione che la stessa serve una zona produttiva;

VISTO l'elaborato tecnico all'uopo predisposto, allegato al presente atto come parte integrante, contenente le nuove denominazioni attribuite alle varie aree di circolazione secondo le risultanze della suddetta commissione, aggiornato con le modifiche sopra indicate, costituito dai seguenti documenti:
1)Frazione di Lusurasco:
a)elenco contenente la denominazione attribuita alle aree di circolazione della frazione di Lusurasco, denominato "Viario";
b)elaborato grafico con l'individuazione delle aree di circolazione indicate nel Viario;

2)Frazione di Castelnuovo Fogliani e loc. Stazione di Alseno:
a)elenco contenente la denominazione attribuita alle aree di circolazione della frazione di Castelnuovo e loc. Stazione, denominato "Viario";
b)elaborato grafico con l'individuazione delle aree di circolazione indicate nel Viario;

UDITO il Sindaco il quale propone di approvare l'intitolazione delle nuove vie, piazze e delle aree di circolazione delle Frazioni di Lusurasco e Castelnuovo Fogliani (compresa la loc. Stazione di Alseno), secondo le denominazioni contenute nell'elaborato tecnico sopra descritto, adottando nella nuova numerazione degli edifici la numerazione di "tipo metrico";

VISTO la Legge 23.06.1927 n. 1188;
VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1 - Di approvare l'intitolazione delle nuove vie, piazze e delle aree di circolazione delle Frazioni di Lusurasco e Castelnuovo Fogliani (compresa la loc. Stazione di Alseno), secondo le denominazioni contenute nell'elaborato tecnico allegato alla presente come parte integrante, costituito dai seguenti documenti:
1)Frazione di Lusurasco:
a)elenco contenente la denominazione attribuita alle aree di circolazione della frazione di Lusurasco, denominato "Viario";
b)elaborato grafico con l'individuazione delle aree di circolazione indicate nel Viario;

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

Delibera di G.C. n. 38 del 12-05-2008

2)Frazione di Castelnuovo Fogliani e loc. Stazione di Alseno:
a)elenco contenente la denominazione attribuita alle aree di circolazione della frazione di Castelnuovo e loc. Stazione, denominato "Viario";
b)elaborato grafico con l'individuazione delle aree di circolazione indicate nel Viario;

2- Di dare atto che nella numerazione degli edifici verrà adotta la numerazione di "tipo metrico";

3 - Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente di provvedere ad inserire le nuove denominazioni approvate per le varie aree di circolazione, nello stradario in corso di formazione e di richiedere alla Prefettura le prescritte autorizzazioni previste dalla Legge n. 1188 del 23.06.1927;

4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

Allegati n. 2: - pareri;
-Elaborato tecnico;

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

Delibera di G.C. n. 38 del 12-05-2008

IL SINDACO
VILLA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. D'URSO GIUSEPPE

Il sottoscritto Responsabile Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune a partire dal - 9 AGO. 2008 e per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata, con lettera prot. n. 5545 del - 9 AGO. 2008 ai capigruppo consiliari.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 AGO. 2008

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

ALSENO li - 8 SET. 2008

Il Resp. Serv. Aff. Generali
ARDA TIZIANA

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 7**

MOTIVAZIONE: **Si riconoscono le aree tutelate, ma si usano come se non esistessero vincoli**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma [redacted]

Nello **Studio di Impatto Ambientale, sottocapitolo 5.6 Beni ed Emergenze Paesaggistiche e Storico-Culturali**, all'ultimo capoverso, si legge che *"Occorre fin da qui specificare che all'interno dell'area oggetto di intervento, trattandosi di aree soggette a coltivazioni agricole, non sono segnalate particolari emergenze storico-culturali di tipo archeologico e storico-architettonico, né risultano presenti eventuali biotipi di particolare rilevanza"*.

Dalla lettura del precedente passo, sembrerebbe che l'assenza di vincoli e relativi obblighi derivi direttamente dalle caratteristiche essenzialmente agricole dell'area.

Non è così. È fuori luogo paragonare una normale attività agricola che certo, pur in presenza di un vincolo paesaggistico, non necessita di alcuna autorizzazione, con l'attività di una cava con frantoio, che necessita invece di un'autorizzazione ambientale, perché incide profondamente sul sottosuolo, sul suolo e sull'aria. Sottosuolo: impoverimento e inquinamento della falda acquifera. Suolo: alterazione della morfologia, dei corridoi naturalistici, dei coni visivi e prospettici e vibrazioni. Aria: inquinamento, polveri, rumori.

D'altra parte, che esistano dei vincoli ne è ben conscio anche il relatore della documentazione del progetto.

Infatti, nello stesso documento, si legge che *"in prossimità dell'area oggetto di intervento risultano individuate le seguenti aree soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dal D. Lgs 22 giugno 2004, n, 42 e s.m.i. indicati anche nel § 4.4.2 Vincoli a Tutela Paesaggistica"* tra questi *" il Canale del Molino o Pallavicino e le relative aree a vincolo paesaggistico ed il complesso architettonico tutelato Palazzo Torti – Confalonieri – Prati Lucca e pertinenze, situato poco più a sud (circa 200 m) dall'area di intervento"*.

In particolare, per quanto riguarda il canale del Molino o Pallavicino, nello ***Studio di impatto Ambientale*, capitolo 5.3 *Ambiente Idrico Sotterraneo e Superficiale*, Sottocapitolo 5.3.1. *Acque Superficiali***, il secondo capoverso riporta quanto segue: *"L'area di progetto è inoltre lambita da diversi corsi di acqua minori in parte gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il Webgis dell'Ente segnala la presenza del Canale del Molino di Fiorenzuola, in adiacenza al margine ovest dell'area, che tuttavia in quel tratto risulta essere stato tombato (Vedi documentazione fotografica allegata)"*. Si nota, tra parentesi, che il Webgis del Consorzio di Bonifica di Piacenza definisce *Canale del Molino di Fiorenzuola* quello che in realtà, in comune di Alseno, è chiamato *Canale del Molino o Pallavicino*, che ha origine dalla chiavica che affiora in Comune di Alseno.

Nella **Sintesi non Tecnica, Capitolo 4 Sintesi delle Caratteristiche Ambientali Precedenti alla Realizzazione del Progetto, sottocapitolo 4.6 Aspetti paesaggistici**, si legge *"In prossimità dell'area oggetto di intervento risultano individuate le seguenti aree soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. indicati anche nel Capitolo 3 (Canale del Molino e relativa fascia di tutela di 150 m. individuata ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. C)"*

Dalle ultime tre citazioni, si evidenzia che il relatore era consapevole che l'area di cava adiacente al Canale del Molino o Pallavicino è soggetta al vincolo paesaggistico (e questo per una fascia di 150 m. da ambo i lati), ma sembra minimizzare il fatto con l'affermazione che il canale, in quel tratto, *"risulta essere stato tombato"*.

Sembrerebbe l'ennesimo tentativo di presentare la situazione a colori assai più rosei di quanto non sia in realtà: da un lato si dichiara l'area di intervento come libera da qualsiasi vincolo, dall'altro, per i vincoli esistenti che non si può non riconoscere, si cerca di descriverli come esterni all'area stessa (*"In prossimità"* o in *"adiacenza"*).

Basta però una occhiata alla **Tavola P01 Organizzazione del cantiere**, per rendersi conto che, all'interno dell'area di intervento, una fascia di 150 m. lungo tutto il confine Ovest, è zona sotto tutela per il Canale del Molino e che tale fascia è pesantemente interessata dall'attività della cava.

Innanzi tutto, sul confine Ovest, in piena area tutelata, è prevista la costruzione della duna con base di 10 m. I dati riportati nella suddetta Tavola sono però del tutto in contrasto con quanto si legge nel **Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale, Capitolo 3 Progetto di coltivazione, sottocapitolo 3.1.7 Argini perimetrali di mitigazione paesaggistico-ambientale e degli impianti acustici**: *"Come previsto dal vigente PAE del Comune di Alseno (per i lati N, E e S) e in coerenza con quanto previsto dal Documento preliminare di impatto acustico, l'area di cantiere (Ambito Palazzo) sarà delimitata perimetralmente da un argine di altezza 3 m e inclinazioni delle scarpate tali da mantenere condizioni di stabilità e sicurezza (v .Tav. P01)."* e, ancora, in contrasto con quanto si legge nello **Studio di Impatto Ambientale, capitolo Quadro di Riferimento Programmatico, sottocapitolo 4.3.2 Piano Comunale dell'Attività Estrattive**: *"La tavola rappresentata nella precedente figura individua, lungo una fascia del settore meridionale dell'ambito in oggetto, una "zona per attrezzature di servizio" e prescrive come mitigazione in corso d'opera, perimetralmente all'Ambito stesso (lungo i lati N, E e S) la realizzazione di una duna o barriera artificiale … "*.

Quando, per la duna perimetrale, si parla di Nord, Est e Sud, omettendo di citare Ovest, si tratta di una dimenticanza?

Ma gli interventi non finiscono qui.

Lungo il lato Ovest, sempre in piena zona di tutela del Canale, per accogliere e trattenere in quarantena i cumuli di rifiuti non pericolosi provenienti in parte anche dall'esterno, è prevista la costruzione di una piazzuola impermeabilizzata a forma pressoché rettangolare, che si sviluppa in parallelo al canale per 190 m., con una larghezza di circa 45 m. A nord della piazzuola, una vasca per la raccolta ed il trattamento delle acque provenienti dalla piazzuola stessa e, di seguito, l'area di scavo fino alla profondità di 3,50 m.

In adiacenza alla duna lungo il lato Sud, ancora in zona di tutela, è prevista una fascia avente larghezza 25 m., ove è presente una piazzuola per la messa in quarantena dei rifiuti non

pericolosi ed una successiva che ospita il mulino con deferrizzatore. Sempre nella zona di rispetto, va notato un tratto della strada di collegamento interno.

Quanto sopra per segnalare l'incompatibilità della cava con i valori tutelati dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Il progetto non li considera e pertanto viola il vincolo di tutela dell'adiacente Canale del Molino o Pallavicino, sulla fascia di 150 m.

La restante parte dell'area di intervento, in zona agricola, ospita due vasche di chiarificazione, la tramoggia tout venant, la sfangatrice, il vaglio con scolatrice, un'ulteriore tramoggia, il mulino, la griglia ed il vaglio. A seguire, l'area stradale di collegamento alla Provinciale 4 e l'area che accoglie il pozzo, l'ufficio, i servizi, gli spogliatoi ed un parcheggio auto, nonché l'area di scavo. Nell'area, per la gestione delle attività, si prevedono poi, oltre alle attrezzature fisse, escavatori, ruspe, pale meccaniche ed autocarri.

Tutte le attrezzature sopra descritte, a cui si aggiungono i cumuli di terreno di scotico, nonché una duna alta 3 m., che è estesa a tutto il perimetro della cava e che supera l'altezza di 4 m. lungo il lato Est rispetto al piano dell'adiacente Provinciale, pongono l'intervento proposto in evidente contrasto con le finalità di conservazione dell'area vincolata. L'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 impone, infatti, la tutela dell'integrità del paesaggio. L'attività estrattiva e l'installazione del frantoio all'interno dell'area tutelata rappresenterebbero un grave danno ambientale, con la modificazione irreversibile della morfologia dei luoghi, la distruzione dei tratti caratteristici del paesaggio protetto e l'alterazione permanente della sua identità strutturale.

Infatti le attrezzature di cava, ed in particolare la duna, costituirebbero una barriera che annulla i coni visivi del paesaggio e dell'area di rispetto del Canale del Molino e riduce notevolmente il cono visivo dalla Provinciale verso e dal Palazzo Torti, edificio del XV-XVIII secolo soggetto anch'esso a tutela e situato a 200 m. (150 m. dal limite del parco) dall'area di intervento. La riduzione della distanza libera altererebbe la percezione e l'integrità dei beni tutelati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 8**

MOTIVAZIONE: **Il progetto sembra interessare un'area vergine, ignorando l'effetto cumulativo come vuole la Legge**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Vorremmo, innanzitutto, fornire il quadro della situazione attuale delle cave attive sul torrente Arda tra i Comuni di Fiorenzuola d'Arda, di Alseno e di Castell'Arquato.

La proponente Nuova G.P.L. S.r.l., forte di precedente autorizzazione prorogata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda il 02/10/2025 a tutto il 31/12/2030, coltiva la cava Cascina Malpodata, ubicata oltre Arda nei pressi della località Frascale. Fra detta cava nel comune di Fiorenzuola d'Arda e la cava prevista nel confinante comune di Alseno intercorre in linea d'aria la distanza di 2,630 Km.

La ditta Vetrucci S.r.l., in forza dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Castell'Arquato l'08/05/2024 con validità di 5 anni, coltiva la cava Gerazza posta pure essa oltre Arda nei pressi dell'abitato Marazza. Fra la cava Gerazza, posta nei pressi dei confini tra i Comuni di Castell'Arquato, Fiorenzuola d'Arda ed Alseno, ed il perimetro della cava in progetto corre in linea d'aria la distanza di 1,250 Km.

Adesso vediamo cosa prescrivono le normative vigenti.

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), recepito dalla Regione Emilia Romagna con la legge 4/2018, prescrive la sommatoria degli effetti di più attività estrattive entro il raggio spaziale di 3 Km. La **Valutazione degli impatti cumulativi all'interno della V.I.A. Punto 1. Criteri di Selezione (Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006)** afferma: *"Occorre prendere in considerazione, in particolare, il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati. L'Autorità non può valutare la singola cava di ghiaia in modo isolato se nel medesimo territorio o bacino idrografico insistono altre cave. Deve sommare le emissioni di polveri, il traffico di mezzi pesanti, il prelievo idrico e l'impatto sul paesaggio."*

Da notare che la giurisprudenza amministrativa, inclusa quella del Consiglio di Stato, qualifica l'assenza o il vizio istruttorio nella valutazione dell'effetto cumulo come un motivo di illegittimità, che può portare all'annullamento dell'autorizzazione per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, una cava associata ad un impianto di frantumazione genera impatti significativi sotto il profilo delle polveri, del rumore, delle vibrazioni e del traffico di mezzi pesanti. Se, nella stessa zona geografica, insistono altre cave o frantoi, non valutare l'interazione reciproca di queste fonti inquinanti impedisce di stimare il reale superamento dei limiti di tollerabilità ambientale o dei parametri di qualità dell'aria e della salute pubblica.

E adesso passiamo all'analisi della documentazione di progetto alla luce delle normative vigenti sopra riportate.

Lo **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 6 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE** afferma: *"Nel presente capitolo sono descritti gli impatti generati dal progetto su ciascuna componente ambientale (atmosfera e clima, rumori e vibrazioni, acque superficiali e sotterranee ecc.). Per ogni componente il livello di approfondimento delle analisi svolte è proporzionato all'entità ed alla significatività degli impatti compatibilmente con quanto richiesto dalla normativa vigente per le procedure di VIA.*

Si ricorda che le attività previste sono già state oggetto di una precedente procedura di VIA conclusasi positivamente con Del. G.C. n.38 del 23/05/2017. Le valutazioni di impatto e le misure di mitigazione proposte sono pertanto state definite anche in funzione degli esiti della suddetta procedura".

Di seguito, in **Sintesi e Metodologia delle Stime Impatto, punto 6.1** si legge: *"L'approccio valutativo adottato è di tipo quali-quantitativo, utilizzando una metodologia di "tipizzazione degli impatti" finalizzata ad individuare tutti gli effetti generati dal progetto, ad evidenziare le componenti ambientali per le quali è necessario adottare misure di mitigazione specifiche e a un piano di monitoraggio che permetta di seguire nel tempo gli interventi realizzati".*

Si rileva da quanto sopra che lo studio di impatto ambientale si limita a considerare e valutare, solo ed esclusivamente, l'impatto ambientale prodotto dal progetto in esame.

Appare del tutto fuori luogo l'affermazione del Proponente, riferita alla VIA del 2017, che *"Le valutazioni di impatto e le misure di mitigazione proposte sono pertanto state definite anche in funzione degli esiti della suddetta procedura"*. Infatti, nel 2017 si era in presenza di una situazione diversa, non paragonabile: sullo stesso bacino idrografico, ad una distanza di appena 2,630 Km., era operativa, fin dal 2014, un'altra cava, mentre attualmente, sullo stesso bacino, sono presenti altre due cave, di cui una, attiva dal 2024, si troverebbe ad una distanza di appena 1,250 Km. dalla cava in progetto. Quindi si avrebbero ben 3 cave entro il **raggio spaziale di 3 Km.**

Di conseguenza non può rispondere alla realtà nemmeno l'affermazione del Proponente che *"il livello di approfondimento delle analisi svolte è proporzionato all'entità ed alla significatività degli impatti compatibilmente con quanto richiesto dalla normativa vigente per le procedure di VIA"*. Il problema qui sta proprio nel fatto che la normativa vigente per le procedure di V.I.A., come sopra enunciato, comprende **anche** la valutazione degli impatti cumulativi che, nel progetto in esame, è assolutamente assente. Si nutrono forti timori che questa valutazione mancasse anche nella procedura di V.I.A. del 2017. Si è trattato dunque di un'autorizzazione concessa in difformità dalle normative vigenti? D'altronde, come può una Valutazione di Impatto Ambientale definirsi tale e potersi considerare esaustiva ed affidabile se mancano dati così fondamentali? E questo vale anche per il permesso di prolungare l'attività concesso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda nel 2025. Anche in questo caso, infatti, si era in presenza di una situazione diversa rispetto alla prima autorizzazione ovvero quella del 2019: dal 2024 era iniziata l'attività della cava Gerazza. Quindi, anche in quel caso, per procedere a termini di legge, si sarebbe dovuto fare una valutazione cumulativa. A giudicare dal tenore delle affermazioni del Proponente, non sembra che lo stesso se ne preoccupi particolarmente. L'interrogativo vale anche per l'autorizzazione concessa alla cava Gerazza. Sarà stata fatta nel 2024 una valutazione cumulativa, considerando anche gli impatti della Cava Cascina Malpodata, all'epoca già in attività?

La documentazione prodotta dalla Nuova GPL S.r.l. analizza gli impatti di polveri, rumore, vibrazioni e traffico veicolare pesante come se la nuova cava operasse in un contesto territoriale vergine e privo di altre pressioni antropiche similari. Omette perciò di valutare se la sommatoria delle emissioni prodotte dalla coesistenza di più cave sia compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. La mancata analisi cumulativa si

traduce in una grave carenza nei seguenti ambiti: aria, impatto acustico e vibrazionale, viabilità e traffico, impoverimento idrogeologico e paesaggio.

Aria.
La dispersione di polveri PM10, PM 2.5 e di silice generata dalle operazioni di scavo, di movimentazione del materiale estratto, di movimentazione e frantumazione dei rifiuti non pericolosi provenienti anche dell'esterno e di trasporto dei materiali nei luoghi di richiesta, si somma a quella delle cave limitrofe, con conseguente esasperazione dell'inquinamento atmosferico.

Un ruolo speciale nella dispersione di polveri pericolose per la salute lo gioca, ovviamente, il traffico pesante, con un aumento esponenziale di particolato a seguito del passaggio dei mezzi. Anche in questo caso, come si può non sommare gli effetti provocati dalla presenza di più cave e a così breve distanza l'una dall'altra?

Si fa presente che non è stata analizzata la qualità dell'aria in corrispondenza dell'area d'intervento. Infatti, lo **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 5 Quadro di Riferimento Ambientale, Punto 5.1.2.2 Qualità dell'aria in corrispondenza dell'area d'intervento** informa che *"i dati sulla qualità dell'aria sono stati desunti dal Rapporto annuale 2024 sulla qualità dell'aria in provincia di Piacenza, redatto dalla sezione locale di ARPA Emilia Romagna"*. Si legge inoltre, nell'ultimo periodo, che *"in funzione della tipologia ambientale monitorata e della relativa vicinanza all'area di intervento, di seguito si prendono in esame i dati relativi alla stazione di Besenzone"*.

A questo proposito lo stesso PAE prescrive: *"Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto..."*.
Prima di tutto, si fa presente che le prescrizioni del PAE sono qui disattese sia per quanto riguarda l'assenza di un'analisi della qualità dell'aria nella zona di intervento sia perché il riferimento a Besenzone è completamente fuori tema: cosa c'entrerà mai Besenzone con Lusurasco? Che significato ha riferirsi agli abitanti di Besenzone, quando ad essere coinvolti sarebbero gli abitanti di Lusurasco? Oltretutto, Besenzone si trova in aperta pianura mentre Lusurasco si trova a ridosso delle colline, quindi presentano condizioni del tutto diverse.

Come si possono omettere informazioni così importanti?

Impatto acustico e vibrazionale.
Le emissioni sonore dei macchinari e i transiti dei mezzi pesanti di tutte le attività estrattive dell'area creano un fondo di rumore costante e intollerabile per i ricettori sensibili come abitazioni, scuole, aree naturali.

Per quanto riguarda le vibrazioni, occorre citare la drammatica testimonianza dei cittadini residenti nella frazione di Frascale, a circa 250 m. dalla cava Cascina Malpodata, di cui all'articolo pubblicato su Libertà l'11 aprile 2026, dal titolo *"Le vibrazioni da quella cava spaccano gli stipiti delle porte"*.

Viabilità e traffico.

In questo ambito si ha un esempio significativo della necessità e della logica di sommare gli impatti provocati dalla presenza di più cave. Infatti, la cava Gerazza, attraverso una strada interpoderale, è stata autorizzata a scaricare il transito dei propri mezzi pesanti sulla Provinciale 4 "Castellana". Questo avviene alla distanza di appena 0,460 Km. dall'accesso della cava in progetto, attraverso un passo carraio presente sullo stesso lato della strada.

Si rileva che, per i primi 3 anni, in ognuno dei 220 giorni lavorativi previsti, l'attività della cava darebbe luogo a 100 viaggi, con autocarri della portata di 14 t., di cui 26 per il trasporto esterno della ghiaia, 24 per l'importo dei rifiuti e 24 per l'esporto dei rifiuti lavorati nonché 26 per il materiale per ritombamento. (Peso specifico considerato: 1,6 t/mc per la ghiaia e il terreno da ritombamento; 1,8 t/mc per i rifiuti in entrata e in uscita).

La Strada Provinciale n. 4 verrebbe quindi gravata contemporaneamente dai flussi dei mezzi pesanti quanto meno di due delle tre cave, aggravio esasperato dalla ridottissima distanza tra i due sbocchi.

Manca un bilancio complessivo del traffico che valuti la sicurezza stradale.

Se si pensa che la Castellana rappresenta il collegamento più utilizzato dai turisti che vogliono recarsi a Castell'Arquato e che su di essa già grava tutto il traffico pesante per Conserve Italia e, almeno in parte, anche il traffico pesante per la Danesi di Lugagnano e la Cementeria Buzzi Unicem a Vernasca, l'aggiunta dei camion in transito per ben due cave finirebbero col renderla una vera e propria strada di cantiere, oltretutto con polveri e sporcizia sull'asfalto: non si offre certo un'immagine decorosa di questo territorio.

Senza contare la situazione di pericolo. Infatti, già ora l'incrocio di Lusurasco, a soli 235 m. dall'area di intervento, rappresenta lo snodo più critico dell'intero tratto tra Fiorenzuola e Castell'Arquato: la visibilità e le velocità di percorrenza lo rendono spesso teatro di scontri prevalentemente di tipo frontale-laterale e tamponamenti a catena. Si è certi che la situazione peggiorerà, qualora si autorizzasse, alla distanza di 235 m., l'immissione degli autocarri provenienti dalla cava. Si noti che l'attuale accesso non è compatibile per il contemporaneo transito di due camion. Cosa succederà al traffico qualora pervenissero contemporaneamente autocarri in accesso ed in uscita dalla cava?

Impoverimento idrogeologico.

Gli scavi concomitanti in un raggio così ridotto rischiano di interferire in modo irreversibile con la continuità della falda acquifera locale ed il reticolo idrografico superficiale. Si segnala che lo **Studio di impatto ambientale, Capitolo 5 Quadro di Riferimento Ambientale, Punto 5.3.2.2. Vulnerabilità degli acquiferi,** nell'ultimo periodo, deve riconoscere che per la *"Carta della vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee del Quadro Conoscitivo e documento preliminare del Comune di Alseno, l'area in esame ricade nelle aree a vulnerabilità elevata"*

Inoltre, nel passo citato dallo Studio di Impatto ambientale, il Proponente annuncia i vari componenti ambientali ovvero "*aria, vibrazioni, traffico, acque superficiali e sotterranee...*", di cui poi tratta nelle pagine successive. Attenzione, però: fra i componenti ambientali trattati non compaiono le acque superficiali e sotterranee. Come mai? Si tratta forse di una svista? Di un errore? Certo è che a questa mancanza corrisponde, guarda caso, la totale mancanza di dati relativi all'entità dei prelievi di acqua da parte della cava.

Il progetto non definisce il consumo di acqua necessario per la gestione della cava. E 'veramente sorprendente! La legge impone l'obbligo di sommare gli impatti prodotti dall'attività di più cave e qui non si riesce a sapere nemmeno il dato relativo ad un singolo progetto?

La situazione è fonte di grande preoccupazione tra i cittadini, tenendo presente:

1 – la "*vulnerabilità elevata … all'inquinamento delle acque sotterranee*", che risulta dal sopra citato documento del Comune di Alseno;

2 - la viva preoccupazione, un vero grido di allarme, dell'Autorità di Bacino per la criticità da carenza idrica del Bacino dell'Arda, per cui si invocano addirittura misure atte ad alleviare tale criticità (vedere ***"Osservatorio Permanente Utilizzi Idrici – seduta straordinaria Val d'Arda – PARMA - 29 Ottobre 2021,*** Osservazione n. 01).

Il quadro è completo: Il Bacino idrografico dell'Arda si trova in uno stato di grave sofferenza sia dal punto di vista dell'inquinamento delle falde che da quello della scarsità idrica. Eppure questo aspetto viene totalmente ignorato dal Proponente. Appare più che ovvio che una situazione così delicata richiederebbe particolare attenzione da parte dei membri della Conferenza dei Servizi. Ma, allora, come si fa a valutare l'impatto del progetto e a fare una valutazione cumulativa se il Proponente non ne fornisce i dati?

Paesaggio.
Più cave alterano irreversibilmente la morfologia del paesaggio naturale agricolo. L'attività della cava in progetto andrebbe a snaturare l'aspetto morfologico dell'area interessata in parte dal vincolo di cui all'art. 142 lett. C) del D. Lgs. 42/2004. Il trascurare inoltre la presenza, a soli 200 m., del palazzo Torti, anch'esso sotto tutela, configura profili di potenziale illegittimità e danno ambientale-paesaggistico, regolati, in modo molto rigoroso, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004).

Per i motivi sopra riportati, si ritiene la documentazione ambientale attualmente depositata incompleta e carente, alla luce della L.R. 4/2018 e s.m.i. L'autorizzazione del progetto, in assenza di una visione d'insieme corretta ed esauriente, violerebbe il principio di precauzione e di corretta pianificazione territoriale.

Si richiede pertanto alle Autorità Competenti di rigettare l'istanza.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 9**

MOTIVAZIONE: **Se esiste un vincolo, il Progetto deve tenerne conto**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Innanzitutto occorre rilevare che nel progetto manca una planimetria catastale che collochi la cava in un contesto ambientale che permetta di riscontrare le distanze dichiarate fra la cava stessa ed i vari ricettori sensibili e che evidenzi le fasce di rispetto della larghezza di 150 m., poste a tutela del Canale del Molino o Pallavicino, sotto tutela in forza dell'art. 242 lett. C). del D. Lgs. n° 42/2004, tuttora vigente e da rispettare.

La lettera C) dell'art. 142 tutela "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*". Il canale del Molino o Pallavicino è tuttora iscritto in tale elenco.

Il progetto "**Ambito estrattivo Ampliamento Palazzo**", redatto da AMBITER s.r.l., contiene l'informazione dell'avvenuta tubazione dell'acqua pubblica di detto canale. Poiché questo costituisce un grave abuso, si auspica che le Autorità preposte alla tutela del vincolo, Autorità che parteciperanno alla Conferenza dei Servizi indetta per valutare il progetto, vogliano adottare i provvedimenti del caso per il ripristino di un'opera di indiscusso valore storico e ambientale.

A proposito di detto vincolo, si noti che lo **Studio di Impatto Ambientale** e la **Sintesi Non Tecnica** ne danno atto, in modo parziale, in più punti delle relative relazioni tecniche. Nel complesso, considerando le varie citazioni, i relatori risultano consapevoli dell'esistenza del vincolo nonché del gravame che esso impone.

Di altro tenore sono invece altre parti del progetto. Infatti, dopo avere ammesso che l'area di cava confina ad ovest con il Canale Molino o Pallavicino, si ignora la presenza del Canale, affermando, nello **Studio di Impatto Ambientale, sottocapitolo 5.6 Beni ed Emergenze Paesaggistiche e Storico-Culturali, ultimo capoverso**, che "*Occorre fin da qui specificare che all'interno dell'area oggetto di intervento, trattandosi di aree soggette a coltivazioni agricole, non sono segnalate particolari emergenze storico-culturali di tipo archeologico e storico-architettonico, né risultano presenti eventuali biotipi di particolare rilevanza*".

Osservazioni analoghe si ritrovano nello **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 6 Valutazione degli Impatti e Misure di Mitigazione, Sottocapitolo 6.6 Misure di Mitigazione, Punto F1 Alterazione di elementi caratterizzanti il patrimonio paesaggistico e storico-culturale locale,** ove si afferma che "*L'area oggetto di studio non è interessata direttamente dalla presenza di elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale come evidenziato nella sezione relativa alla descrizione degli impatti*".

Anche la **Sintesi non tecnica, Capitolo 5.2. Misure di Salvaguardia Tipologia di impatto, F1 Alterazioni di elementi caratterizzanti il patrimonio paesaggistico-storico-culturale locale** conferma che "*L'area-oggetto di studio non è interessata direttamente dalla presenza di elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale come evidenziato nella sezione relativa alla descrizione degli impatti*".

Ulteriori contraddizioni si rilevano nello **Studio di Impatto Ambientale,** ove si afferma che *"In prossimità dell'area oggetto di intervento risultano individuate le seguenti aree soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. indicate anche nel § 4.4.2 vincoli di tutela paesaggistica:*

- *Il torrente Arda e le relative aree a vincolo paesaggistico*
- *Il Canale del Molino o Pallavicino e le relative aree a vincolo paesaggistico".*

In sintesi, il Proponente appare consapevole che l'area di cava confina con un canale soggetto a vincolo, ma ne nega poi la presenza e lo ignora, adducendo motivazioni incomprensibili per questa palese violazione. Nello **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 4 Quadro di riferimento programmatico, Sottocapitolo 4.3 Strumenti di Pianificazione Settoriale, Punto 4.3.2 Piano Comunale delle Attività Estrattive,** si legge: *"Si precisa che non sarà tuttavia previsto il potenziamento della vegetazione a ridosso del Canale Molino in quanto lo stesso risulta essere stato tombato, in quanto non più funzionale, e pertanto non è più presente. La presenza di vegetazione nella posizione indicata dal PAE, in assenza del canale interromperebbe infatti la continuità del fondo agricolo".*

Un'identica assurdità si può leggere nella **Sintesi Non Tecnica, capitolo 3 Coerenza con i Vincoli e gli Strumenti di Pianificazione Vigenti.**

Il canale tubato è evidentemente tuttora efficiente: lo ammettono i progettisti nel momento in cui lo ritengono idoneo a recepire gli scarichi della cava. In ogni caso, la giurisprudenza consolidata prevede che l'interramento, la deviazione, la tubazione, la copertura artificiale di un corso d'acqua non facciano venir meno la sua natura giuridica né il relativo vincolo di tutela della fascia di rispetto di 150 m. imposto dall'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004.

Per contro, nel **Capitolo 4 SINTESI delle Caratteristiche Ambientali Precedenti alla Realizzazione del Progetto, Sottocapitolo Vincoli di Tutela Paesaggistica,** si legge che *"nelle zone circostanti all'area di intervento risultano invece presenti..... il Canale Molino o Pallavicino e le relative aree a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 142 del D. Lgs.42/2004".*

Nel **Sottocapitolo 4.3 Ambiente Idrico Sotterraneo e Superficiale, punto 4.3.1 Acque Superficiali,** non mancano imprecisioni, ma si ammette *"la presenza del Canale del Mulino di Fiorenzuola in adiacenza* ***al margine est*** *dell'area che tuttavia in quel tratto risulta essere stato tombato in quanto non più funzionante e dismesso dal reticolo idraulico di bonifica".* In realtà si tratta del **margine ovest** e quello qui chiamato *Canale del Mulino di Fiorenzuola* è quello altrove nominato Canale del Molino o Pallavicino nel Comune di Alseno. Ma, indipendentemente dal nome che identifica tale canale, ciò che stupisce maggiormente è il seguente paradosso. Al progetto è allegato un elenco degli Enti che parteciperanno alla Conferenza dei Servizi: tra questi è presente il Consorzio di Bonifica di Piacenza. Ebbene, dal Consorzio di Bonifica il Proponente si attende il parere circa l'utilizzo, per gli scarichi

della cava, proprio di quel canale che ha appena dichiarato "*dismesso*", "*non più funzionale*" e "*non più presente*", canale che oltretutto è pure sotto tutela!

Si è detto della presenza del vincolo forse solo per non incorrere in una denuncia per falsa rappresentazione dei luoghi?

Infatti, il vincolo viene ammesso e negato nelle relazioni citate e non compare assolutamente nel progetto. Infatti di esso non si trova traccia nella tavola **P01 Organizzazione del Cantiere** né nelle tavole successive. Sarebbe stato sufficiente tracciare, sulla tavola P01, una linea parallela ad una distanza corrispondente a 150 m. dall'argine del canale per evidenziare la fascia di tutela. Ciò avrebbe permesso al lettore di notare immediatamente che tale zona viene utilizzata in contrasto con il vincolo esistente.

Viene dunque da chiedersi: forse che si è omessa la fascia di tutela nella tavola P01 affinché chi legge non possa rendersi conto, a colpo d'occhio, della violazione in atto?

Al di là dell'ausilio grafico, quello che è certo è che **la legge non ammette l'inserimento, su un'area vincolata, di piazzuole destinate ad accogliere cumuli di rifiuti non pericolosi, prodotti della cava e quant'altro, da mettere in quarantena, nonché un molino deferrizzatore,** come vorrebbe il Proponente.

La rappresentazione dell'area, evidentemente, non rispecchia la situazione reale. Da un lato, si riconosce che essa è gravata da un vincolo. Dall'altro, il progetto ne prevede l'utilizzo anche se in chiara violazione di tale vincolo. Un progetto siffatto risulta fuorviante, in quanto esso non mette in condizioni chi lo esamina di giudicarlo correttamente.

E' qui opportuno citare la sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV del 4 giugno 2025 n. 4859, che ha stabilito che è legittimo l'annullamento d'ufficio di un'A.I.A. o della V.I.A. se il privato ha fornito una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.

Un'ultima osservazione.

La **Sintesi Non Tecnica, Capitolo 2 Localizzazione e Caratterizzazione del Progetto, Punto 2.1.3 Stato autorizzativo e attuativo dell'Ambito** afferma che "*L'attività estrattiva all'interno di tale ambito è già stata oggetto di una procedura di VIA conclusasi positivamente con Del. G. C. n.38 del 23/5/2017*". Lo **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 1 Introduzione, 2° paragrafo** conferma che l'attività estrattiva di tale ambito è stata oggetto di una procedura di VIA, conclusasi positivamente con Del. G. C. n. 38 del 23/5/2017, anche se l'attuazione non ha avuto corso.

Sarebbe drammatico dover constatare la grave negligenza delle autorità preposte alla tutela del vincolo, qualora si accertasse che il progetto, approvato dalla G. C. con Del. n. 38 del 23/5/2017, conteneva già allora l'informazione dell'avvenuta tombinatura del Canale e che ciononostante esso sia stato approvato. A distanza di nove anni, per quanto è di nostra conoscenza, permane la situazione di presunta illegittimità.

Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede che al progetto in esame venga dato parere negativo.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 10**

MOTIVAZIONE: **Varie sezioni e tavole del Progetto si contraddicono, rendendo difficoltosa la corretta comprensione della realtà**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Il **Piano di Coltivazione e sistemazione finale** contiene la **Relazione Tecnica**, che descrive il progetto di coltivazione della futura cava nell'"*Ambito Ampliamento Palazzo*". Essa comprende le seguenti tavole:

A01 - Stato di fatto - scala 1:1.000,
A02 - Assetto catastale - scala 1:1,000,
P01 - Organizzazione del cantiere – scala 1:750,
P02 - Progetto di coltivazione - scala 1:1,000,
P03 - Sezioni - scala vt. 1:1.000, scala or. 1:200,
P04 - Sistemazione finale - scala 1:1,000,
P05 - Interventi di recupero ambientale in aree demaniali – scala 1:1,500,
P06 - Viabilità di servizio - scala 1:5,000.

Da rilevare che fra le tavole del Progetto non vi è una planimetria che rappresenti l'intero contesto su cui la cava può incidere negativamente.

Si rimane perplessi già alla lettura del Capitolo 1 – **Introduzione**. Vi si legge infatti: "*Dall'Ambito oggetto del presente Piano si prevede, in caso di ottenimento di tutte le deroghe alle distanze di rispetto richieste, l'estrazione di tutti i quantitativi pianificati dal PAE, che consistono in 150.000 m³ di risorsa ghiaiosa, da una superficie di scavo pari a 67.000 m². In caso di mancato ottenimento di tutte le deroghe richieste sarà invece possibile estrarre 112.700 m³ utili da una superficie di 51.000 m²*".

Andando ad esaminare le tavole prodotte, risulta mancante la Tavola P01 bis **Organizzazione del Cantiere** redatta nel rispetto delle distanze di legge. Le Tavole P02 **Progetto di Coltivazione** e P03 **Sezioni** sono insufficienti a rappresentare l'alternativa organizzazione del cantiere in caso di mancate deroghe: la prima che, con una sovrapposizione di difficile lettura, individua la zona di cava con e senza deroghe, la seconda che indica la zona di scavo in assenza di deroghe, con una linea rossa tratteggiata e, invece, con una linea rossa continua, il maggiore scavo. Con riferimento alla tavola P02 si rileva che non è indicata la fascia di rispetto di 150 m. a tutela del Canale del Molino o Pallavicino; inoltre non si precisa come e dove verranno localizzati gli impianti di lavorazione quando si provvederà ad estrarre risorsa ghiaiosa dal lotto n. 5. Ha forse il Proponente facoltà di posizionare il frantoio dove più gli conviene senza badare agli effetti, a livello di rumori e vibrazioni, che lo spostamento del frantoio produrrebbe a danno dei ricettori sensibili presenti nel raggio di 300 m.? Ma lo studio previsionale di impatto acustico non afferma forse che, ai fini della determinazione di tali effetti, è fondamentale conoscere la distanza che intercorre fra il frantoio ed il ricettore sensibile? E' ovvio che, più si riduce la distanza, maggiori sono gli effetti negativi.

Curiosamente, dalla tavola P03 **Sezioni** si rilevano solo le opere di scavo e mai le opere realizzate in superficie e cioè dune, uffici, spogliatoi, locale pesa ed impianti vari, come il mulino frantoio, attrezzature varie, cumuli di scotico, cumuli dei rifiuti R5 in entrata messi in quarantena e dei materiali lavorati in attesa della collocazione finale. Le sezioni di progetto allegate al **Piano di Coltivazione** dovrebbero obbligatoriamente rappresentare non solo l'andamento degli scavi e della morfologia del terreno, ma anche tutte le opere tecnologiche, edilizie ed infrastrutturali che emergono dalla quota di campagna.

Le sezioni dovrebbero pertanto riportare l'altezza delle suddette strutture, il loro posizionamento rispetto ai fronti di scavo, ai confini di proprietà e alle distanze di sicurezza stradali e di rispetto della

falda. Si teme forse che l'impatto visivo risultante possa essere troppo traumatico per chi esamina il Progetto? Come già notato in altre parti del Progetto, anche qui si ha l'impressione che il Proponente preferisca "glissare" su un aspetto "scomodo". D'altra parte come può un funzionario, in assenza di tale rappresentazione, valutare l'impatto ambientale e paesaggistico che l'intervento provocherebbe?

In conclusione, si rileva che un progetto alternativo in mancanza di deroghe non esiste e che quello sottoposto alla conferenza dei Servizi dà per scontata la concessione delle deroghe.

Il modo di procedere del Proponente, che ostenta tanta sicurezza, non dà forse l'impressione, speriamo sbagliata, che lo stesso sia certo di ottenere comunque un provvedimento favorevole, come se fosse già tutto prestabilito?

Nella **Relazione Tecnica**, 1° capoverso, si legge che il centro abitato più vicino è rappresentato dalla frazione di Lusurasco che si trova a circa 600 m. Tale affermazione appare smentita dalla figura 4-3 dello **Studio di Impatto ambientale**: questa evidenzia, infatti, che la cava è posta ad una distanza inferiore ai 500 m. Come si spiega una simile contraddizione?

La **Relazione Tecnica**, al punto 3.1.7. *Argini perimetrali di mitigazione paesaggistico-ambientale e degli impatti acustici*, afferma *"Come previsto dal vigente PAE del Comune di Alseno (per i lati N E e S), e in coerenza con quanto previsto dal Documento preliminare di impatto acustico, l'area di cantiere (Ambito Palazzo) sarà delimitata perimetralmente da un argine di altezza pari a 3 m"*. La tavola P01, al contrario, evidenzia che l'argine alto 3 m. si sviluppa lungo tutti i quattro lati della cava e non si limita, secondo quanto affermato, ai tre citati dal Pae. Il PAE non prevede dunque il lato Ovest, che, guarda caso, è quello che corrisponde alla fascia di rispetto a tutela del Canale del Molino. Si tratta forse di una svista del disegnatore o del relatore oppure si è in presenza di una ulteriore deroga parzialmente celata e auto-concessa?

La Tavola P01 rappresenta lo scarico S1 della vasca con disoleatore destinata alla raccolta dell'acqua proveniente dalla piazzuola per la messa in quarantena dei rifiuti R5 destinati al recupero R13. Si fa notare che lo scarico grava sul canale che in comune di Alseno si chiama attualmente del Molino o Pallavicino e non certo Mulino di Fiorenzuola. In diverse parti del Progetto, ad esempio nella **Sintesi non Tecnica**, si dà atto che il canale del Molino è *"stato tombato, in quanto non più funzionale e pertanto non più presente"*. Altrove si legge però che il canale è stato intubato ed è tuttora efficiente dal *"Si precisa che non sarà tuttavia previsto il potenziamento della vegetazione a ridosso del canale del Molino in quanto lo stesso è stato tombato"*. Fosse solo interrato il canale consentirebbe *"la presenza di vegetazione nella posizione indicata dal PAE"*. Stupisce poi che, noto il vincolo, si arrivi a giustificare lo scempio affermando che il *"canale interromperebbe la continuità del fondo agricolo."* Fa chiarezza al punto in esame, ma in palese contraddizione con quanto sopra, la ***figura 5-8*** *"Individuazione corpi idrici superficiali in prossimità dell'area oggetto d'intervento"*, riportata dallo **Studio di impatto ambientale,** in quanto documenta la presenza del canale del Molino in adiacenza al lato ovest della cava.

Si ritiene utile ricordare che il Canale del Molino o Pallavicino ha origine da una chiavica alimentata dal torrente Arda e dal canale San Lorenzo, posti in Comune di Castell'Arquato.

Esso affiora a cielo aperto in comune di Alseno, attraversa il territorio di Fiorenzuola e di altri Comuni e termina nel torrente Ongina in comune di Zibello (PR). E' altresì opportuno far rilevare che il tratto di canale chiamato oggi, inspiegabilmente, del Mulino di Fiorenzuola non è che una parte dell'originale Canale del Molino o Pallavicino che, con l'eliminazione della parte iniziale che lo alimenta, scadrebbe a semplice canale di scolo e quindi privo di qualsiasi valore paesaggistico, storico e culturale.

Tenendo presente che lo scarico avvenga nel Canale del Molino o Pallavicino posto a lato della cava, risulta evidente la contraddizione nella **Sintesi non tecnica**. *"E' invece previsto uno scarico in acque superficiali delle acque di dilavamento provenienti dai piazzali impermeabilizzati dove sono stoccati i materiali oggetto di operazione di recupero R13. Tali acque saranno trattate da apposito sistema in continuo dotato di vasca di raccolta opportunamente dimensionata e relativo disoleatore e saranno convogliate mediante apposito collegamento impermeabilizzato al Canale Palazzo Follo (lato S.P. n. 4)."* Basta uno sguardo alla Tavola P01 per rendersi conto del grave errore.

Le osservazioni sul tema dello scarico non finiscono qui. Di seguito si esaminano delle affermazioni da cui risulta un'immagine quanto meno distorta della realtà dei luoghi.

Nell'**Autorizzazione unica ambientale**, capitolo 6.5, si legge: *"Scarico nel recapito finale di tipo indiretto nel Canale di Bonifica"*, si legge: *"Le acque in uscita dal sistema di trattamento saranno recapitate indirettamente nel canale di bonifica denominato "Mulino di Fiorenzuola" presente a NW dell'area di progetto e gestito dal Consorzio di Bonifica, mediante il ripristino di alcuni fossi privati pre-esistenti che allo stato attuale risultano parzialmente o totalmente interrati."*

"Si precisa che la delibera della G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 /2003, ai fini dello scarico delle acque reflue, equipara di norma ai corpi idrici superficiali i ricettori anche artificiali nei quali sono occasionalmente presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili). Saranno quindi ripristinati i canali di collegamento pre-esistenti per un totale di circa 570 m. lineari seguendo il tracciato riportato nella figura n. 6-4 stessa pagina Tracciati dei canali privati pre-esistenti da ripristinare (in blu tratteggiato) di collegamento al canale di bonifica Mulino di Fiorenzuola (in verde linea continua) in rosso l'Ambito estrattivo Ampliamento Palazzo".

Il raccordo fra lo scarico S1 punto A e il canale del Mulino di Fiorenzuola punto G è rappresentato nella figura 6-5 *"Planimetria rappresentativa del fosso di progetto per il recapito delle acque di scarico nel rio consortile"*. Ebbene, il percorso dello scarico segue nientemeno che il corso del preesistente canale del Molino o Pallavicino! La planimetria stessa chiarisce questa sorta di messa in scena riportando, a lato dell'area in progetto, il Canale del Molino o Pallavicino, che viene qui rinominato *"Rio Consortile"*. E' importante ricordare che il fatto che il Consorzio di Bonifica lo abbia dismesso molti anni fa non ha inciso sulla natura pubblica del sedime del canale. Dopo aver dichiarato e dimostrato, con la documentazione fotografica riportata dallo **Studio di impatto ambientale** (pagina 181, foto 8), che il canale del Molino è stato tombato, in quanto non più funzionale e pertanto non più presente, livellato con i terreni adiacenti e ora come questi coltivato, come è possibile aggrapparsi ad

una delibera della Giunta Regionale, che equipara ai corpi idrici superficiali i ricettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (Canali, fossati, scoli interpoderali e simili)? Ma se un canale non esiste più, come si può dichiarare che occasionalmente vi siano presenti acque fluenti? Oltretutto, se mai fosse vero quanto affermato, ossia che il tracciato grava su proprietà privata, negli atti di progetto non compare alcun consenso, registrato e trascritto, del proprietario.

Alla luce di quanto sopra, il progetto risulta incompleto e contraddittorio: pertanto si ritiene che esso non possa essere valutato positivamente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 11**

MOTIVAZIONE: **Un Progetto non può reggersi su deroghe, sia che esse siano esplicite o implicite**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma [redacted]

La **Sintesi Non Tecnica, Capitolo 2 LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO, PUNTO 2.2 Descrizione sintetica del progetto, 2° capoverso,** afferma: *"In particolare, si prevede l'estrazione di un massimo* ***(in caso di deroga a tutte le distanze di rispetto richieste)*** *di 150.000 m³ utili di risorsa ghiaiosa da una superficie complessiva dell'Ambito di 9,1 Ha di cui un massimo di 6,7 Ha interessati da scavi."*

Quanto sopra è confermato dallo **Studio di Impatto Ambientale, Capitolo 3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE, 2° capoverso** *"In particolare si prevede,* ***in caso di deroga a tutte le distanze di rispetto richieste****, l'estrazione di un massimo di 150.000 m³ utili di Risorsa ghiaiosa da una superficie massima interessati da scavi di 6,7 Ha ."*

E ancora, QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO, Capitolo 4, sottocapitolo 4.1 Inquadramento dell'intervento in esame nell'ambito delle norme vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, nell'ultima parte del 1°paragrafo, si legge: *"l'area massima oggetto di scavo* ***(in caso di rilascio delle deroghe alle distanze di rispetto)*** *si estende al 2 paragrafo per 67.000 m² (6,7 Ha);* al 2° paragrafo *All'interno dell'ambito sarà inoltre effettuata l'attività di recupero di rifiuti inerti ai sensi di quanto previsto dal PIAE della Provincia di Piacenza."*

Al Sottocapitolo **4.3 Strumenti di Pianificazione settoriale, punto 4.3.1 Piano infraregionale delle attività estrattive, relativamente all'art. 35 Distanza di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti,** il Proponente conclude attestando che *"l'intervento in progetto per i cui approfondimenti si rimanda al Piano di Coltivazione e sistemazione finale facente parte della documentazione sottoposta a procedura per il rilascio del Provvedimento Unico di competenza comunale* ***è stato redatto conformemente alle prescrizioni del presente articolo e nel rispetto delle distanze previste dalla normativa di riferimento.***

L'aspetto qui più inquietante, e scandaloso, non sta tanto nel fatto che siano necessarie delle deroghe alle distanze di cui alle normative per mandare avanti il progetto, ma il fatto che le deroghe ufficialmente richieste riguardino aspetti, diciamo così, più secondari, mentre ben più pesanti sono le deroghe NON richieste, che riguardano proprio gli aspetti più impattanti sulla vita dei cittadini e che il Proponente sembra essersi, impropriamente, autoconcesso. Infatti:

1) Che dire del mancato rispetto della distanza dal centro abitato di Lusurasco, di cui il Proponente risulta consapevole, pur minimizzando il problema (vedi Osservazione n. 06)? Si ricorda che l'area di sicurezza, se ci si riferisce correttamente al punto dell'abitato più vicino alla cava, invade pressoché completamente l'area di intervento, lasciandone libera una minima parte che è peraltro gravata dal Vincolo di tutela del Canale del Molino o Pallavicino.
2) Come si può affermare la legittimità di un progetto che viola la fascia di tutela di 150 m. del Canale del Molino o Pallavicino, nonostante il Proponente stesso ne dichiari il Vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. C del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *e s.m.i.?* Nel progetto il tracciato storico del Canale viene evidenziato con una freccia rossa

nella **foto n 8 a pag. 181 dello Studio di Impatto Ambientale**: si ritiene forse che tale rappresentazione possa sostituire la preventiva necessaria autorizzazione?

3) Perché manca una verifica dell'impatto dei rumori sui ricettori presenti nella fascia di 300 m. dal limite di cava?
4) Perché manca uno studio dei probabili effetti prodotti dalle vibrazioni sul Palazzo Torti che, con il suo parco, è sotto la tutela della Soprintendenza?
5) Come si può asserire che: *"gli effetti delle vibrazioni supponendo le condizioni maggiormente sfavorevoli siano già impercettibili dall'uomo a distanza pari a 20 m dalla sorgente."*, quando all'interno delle case situate a 230 m. dalla cava Cascina Malpodata si spaccano gli stipiti delle porte?

In generale, tornando alla questione delle deroghe richieste, come può il Proponente affermare che il progetto rispetta le distanze di legge, quando poco prima ha affermato che esso è condizionato appunto dalla concessione di deroghe a dette distanze?

Il motivo della richiesta di deroga alle distanze di rispetto risulta dal **Piano di coltivazione e sistemazione finale, Capitolo 1 Introduzione. Infatti, al 4° capoverso,** ove si legge: *"Dall'ambito oggetto del presente piano si prevede, in caso di ottenimento di tutte le deroghe alle distanze di rispetto richieste, l'estrazione di tutti i quantitativi pianificati dal PAE, che consistono in 150.000 mc di risorsa ghiaiosa da una superficie di scavo pari 67.000 mq. In caso di mancato ottenimento di tutte le deroghe richieste sarà invece possibile estrarre 112.700 mc utili da una superficie di 51.000 mq."*

Sembrerebbe quindi che l'unica vera motivazione per la richiesta delle deroghe sia il mero profitto del Proponente, indipendentemente dai possibili disagi o danni che ne riceverebbe la Comunità. Infatti, grazie alle deroghe, il Proponente, potendo estrarre una maggiore quantità di ghiaia, incrementerebbe il proprio utile. Le macchine ed attrezzature previste nel progetto gli permetterebbero di risparmiare sui costi di trasporto, nonché di ricevere e trattare rifiuti non pericolosi. Quindi tutto è organizzato e pianificato in vista del maggior profitto possibile di Uno, a fronte di una compressione intollerabile dei diritti costituzionali e degli interessi dei residenti, senza contare i costi sanitari indiretti e la svalutazione immobiliare che essi si ritroverebbero a subire.

Da quanto sopra si ha l'impressione che il Proponente accenni ad un progetto alternativo, senza deroghe, che però poi non compare da nessuna parte. Ciò che appare strano è che nel progetto tutto sia calcolato e considerato come se le deroghe ci fossero già. Come mai? Si dà forse per scontata la concessione di tali deroghe?

I piani regionali e i regolamenti locali fissano distanze minime dai confini, dalle infrastrutture e dalle zone residenziali. La riduzione di tali distanze tramite deroga può essere concessa dall'Autorità competente solo in via eccezionale e per comprovati motivi di interesse pubblico o assenza di danni per la Comunità. Nel caso specifico risulta solo l'interesse privato del Proponente; non si può certo parlare di interesse pubblico, visto che la Comunità ne trarrebbe solo grossi danni sotto tutti gli aspetti!

Una cava con frantoio posta a distanza inferiore ai minimi di legge determinerebbe un impatto ambientale non mitigabile sui ricettori sensibili. Le attività di scavo, di movimento terra, il lavaggio e la grigliatura della ghiaia, l'apporto, con deposito e frantumazione, di rifiuti non pericolosi provenienti anche dall'esterno, il transito di mezzi pesanti, comporterebbero il superamento dei valori limite di immissione acustica (D.P.C.M. 14/11/1997) e un aumento intollerabile delle emissioni di polveri sottili aerodisperse PM10 e PM2.5, nonché vibrazioni in grado anche di danneggiare gli edifici. E' importante ricordare che alle polveri testé citate, nel caso specifico, si aggiungerebbe la polvere silicea, classificata come **sostanza cancerogena di categoria 1**. Una situazione di questo genere lederebbe quindi il diritto alla salute sancito dall'Art. 32 della Costituzione, compromettendo la salubrità dei luoghi di vita dei cittadini residenti, esponendoli ad un persistente inquinamento atmosferico, acustico e da vibrazioni, non sanabile tramite semplici barriere alberate o bagnatura delle piste, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro per coloro che sono impiegati nelle aziende situate in prossimità della cava.

Quanto sopra trova una drammatica conferma nella testimonianza dei residenti della frazione di Frascale, in prossimità della Cava Cascina Malpodata, come riportato dall'articolo apparso su Libertà dell'11 aprile 2026, avente come titolo "*Le vibrazioni da quella cava spaccano gli stipiti delle porte*".

La vicinanza di tale attività industriale alla Strada Provinciale avrebbe un impatto negativo anche su traffico e viabilità: da una parte incremento esponenziale di traffico pesante e, dall'altro, aumento esponenziale dell'inquinamento da polveri. Queste ultime, oltre a ridurre la visibilità, renderebbero il manto più scivoloso e, di conseguenza, renderebbero la viabilità più pericolosa. L'aspetto più preoccupante è quello legato al sollevamento delle polveri. L'Arpa Lombardia così si esprime sulle polveri PM10: "*Relativamente alle concentrazioni di PM10, è plausibile, a livello locale, la correlazione con la sorgente di particolato fine identificabile proprio nel traffico veicolare.*" Accanto alle cosiddette "*exhaust emissions*" ci sono "*quelle ascrivibili al ri-sollevamento del particolato disperso sulla sede stradale o particolato emesso dall'usura dei freni, pneumatici, ecc. … L'importanza di questi contributi "non exhaust" è dimostrata dagli inventari delle emissioni…. le emissioni da usura e da risollevamento sono molto superiori alle emissioni allo scarico*". Questo in condizioni normali. Se poi aggiungiamo la presenza della polvere silicea dovuta alla cava, ecco che lo scenario diventa ancora più inquietante: il traffico pesante diventerebbe una sorta di "amplificatore" della diffusione nell'aria di polveri cancerogene!

Inoltre, si consideri il danno economico per i residenti: anche solo l'annuncio di un progetto del genere ha prodotto un immediato e drastico deprezzamento del valore commerciale degli immobili e dei terreni circostanti, andando a colpire direttamente il patrimonio di coloro che hanno investito sul loro futuro a Lusurasco.

In conclusione, la concessione delle deroghe richieste, sommate alle deroghe che il Proponente si è impropriamente autoconcesso, ignorando o minimizzando le realtà più

scomode di cui sopra, si pone in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza e di fondamentale tutela della salute pubblica.

Si noti che la funzione della V.I.A. non dovrebbe essere quella di togliere gli ostacoli alla massimizzazione del profitto del Proponente grazie alla concessione di deroghe non scientificamente e tecnicamente ben motivate, né tantomeno quella di assecondarlo, quando minimizza i dati "scomodi" a lui ben noti (vedi Distanza dall'abitato o Presenza di vincoli per il Canale del Molino) o quando omette analisi che potrebbero compromettere i suoi obiettivi (vedi Rumori, Vibrazioni, Consumo idrico e Traffico pesante). E' piuttosto frequente il caso di una V.I.A. che termina con l'autorizzazione subordinata a Prescrizioni: tali Prescrizioni hanno lo scopo, in caso di potenziale, particolare criticità, di fissare dei limiti ancora più severi di quelli previsti dalle normative. In questo caso però siamo di fronte ad un Progetto che sta in piedi solo con il puntello di deroghe richieste o implicite, che tendono a rendere più laschi i limiti di legge. Non si tratta forse di un palese assurdo?

Vogliamo sperare che i membri della Conferenza dei Servizi condividano questi principi ed agiscano in modo coerente e responsabile. E' ovvio che in caso contrario, soprattutto se si andasse a legittimare il mancato rispetto delle leggi, nascerebbero interrogativi inquietanti cui si dovrebbe rispondere magari anche in altre sedi.

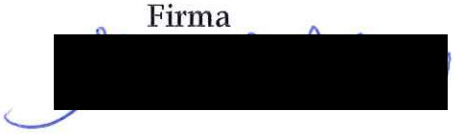
Alla luce di quanto sopra, la richiesta autorizzazione del progetto va rigettata.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **12**

MOTIVAZIONE: **Il Comune di Alseno con il PAE in vigore tutela i diritti dei suoi cittadini: punti ignorati dal Progetto**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Informazioni di progetto e Norme tecniche di attuazione della Variante P.A.E. 2012 scaricata dal sito del Comune di Alseno.

Documenti di riferimento:

A. Norme tecniche di attuazione della Variante P.A.E. 2012
B. Progetto "Ampliamento Cava Palazzo"
C. Osservazioni Comitato NO Cava NO frantoio

PAE Titolo 1° Principi e disposizioni generali.

A. *Art. 1* ***Natura e finalità del piano*** *pag. 4 comma 2: "Il P.A.E. persegue l'obiettivo di contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di inerti sul territorio comunale e provinciale, sia attraverso l'impiego delle risorse naturali, sia attraverso l'uso alternativo e sostitutivo di materie derivate da residui di processi produttivi, nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, con la finalità generale di perseguire uno sviluppo ambientalmente compatibile in un quadro di risorse naturali non rinnovabili.*
B. ***"Piano di coltivazione e sistemazione finale - Capitolo 3 Progetto di Coltivazione, sottocapitolo 3.11 Destinazione dei materiali estratti e viabilità*** *"La risorsa ghiaiosa estratta dopo essere lavorata dall'impianto temporaneo interno all'Ambito sarà trasportata ai luoghi di utilizzo, che saranno via via individuati in funzione delle richieste, principalmente nelle province di Parma e Piacenza."*
C. Si viola l'art. 1 del PAE, in quanto lo stesso non prevede il trasporto del materiale in altre Province. L'obiettivo è infatti quello di contribuire al fabbisogno di inerti del Comune di Alseno e della Provincia di Piacenza. Non è marginale il fatto che la G.P.L. S.r.l. proponente abbia sede a Busseto, Provincia di Parma.

PAE Art.5 Previsioni in aree soggette a progetto di tutela e valorizzazione Pag. 5

A. *L'attuazione delle previsioni "Ampliamento Cava Palazzo" e "Cava Tavernelle" inserite all'interno degli areali territoriali perimetrati, in prima istanza, nelle tavole del P.T.C.P. contrassegnate con la lettera A1, comprendenti una zona di paleoalveo fluviale del torrente Arda, compresa fra il corso d'acqua e la S.P. di Bardi, soggetti a "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione" dovrà concorrere all'attuazione del progetto finalizzato appunto alla tutela, recupero e valorizzazione delle aree interessate ricadenti all'interno del territorio comunale approvato con atto del C.C. n° 37 del 28/12/2006.*

B. *Piano di coltivazione e sistemazione finale capitolo 3 Progetto di Coltivazione "La risorsa ghiaiosa sarà trasportata ai luoghi di utilizzo, che saranno via via individuati in funzione delle richieste, principalmente nelle province di Parma e Piacenza".*

C. Il PAE, approvato con atto del C.C. n° 37 del 28/12/2006, riserva il materiale estratto al recupero e alla valorizzazione delle aree interessate ricadenti all'interno del territorio comunale. Non prevede consegne fuori provincia.

PAE Art. 18 Procedure di verifica (Screening)

A. *"Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) il proponente l'attività estrattiva deve presentare all'autorità competente una domanda, allegando i seguenti elaborati: a) Progetto preliminare (o definitivo od esecutivo) di coltivazione e sistemazione finale, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree ricomprese nell'ambito estrattivo."* E ancora: *"...1.2) Nel caso la richiesta sia presentata dal titolare dell'attività estrattiva non proprietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformità all'originale del titolo regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evidenziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà.... e in cui la proprietà dichiari di assoggettarsi alle disposizioni accessorie previste per il proprietario stesso dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E..."*

B. *"Il Piano di coltivazione e sistemazione finale, Capitolo 2 Stato di fatto punto 2.5 dà atto che la ditta Nuova GPL S.r.l. ha la disponibilità del mappale foglio 17 n. 22 rappresentato dal Catasto del Comune di Alseno di proprietà dei signori Di Matteo Luisa e di Lusardi Giancarlo".*

C. Però, nella documentazione di progetto presentata non si rinviene la sottoscrizione del Progetto né la richiesta dichiarazione del Proprietario. Di conseguenza, il Progetto non rispetta la normativa dettata dal PAE e, in assenza della preventiva sottoscrizione da parte dei Proprietari, il progetto non può essere valutato positivamente.

PAE Art 38 Distanze

A. *1. La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'ex-art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" di seguito riportate. Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:*

10 metri:
- *da strade di uso pubblico non carrozzabili;*
- *da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;*

20 metri:
- *da strade di uso pubblico carrozzabili;*
- *da corsi d'acqua senza opere di difesa;*
- *da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;*
- *da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;*
- *dai canali irrigui;*
- *da collettori fognari;*

60 metri: - *da autostrade e viabilità primaria;*

50 metri: - *da ferrovie;*

- *da opere di difesa dei corsi d'acqua;*
- *da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;*
- *da oleodotti e gasdotti;*
- *da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."*

200 metri
- *da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili;*
- *dal perimetro del territorio urbanizzato come definito dallo strumento urbanistico vigente.*

2. Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

3. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

4. La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C.

5. In caso di cave contermini, in accordo tra le parti, dovrà essere stabilito l'annullamento della distanza di rispetto.

B. Il Piano di coltivazione e sistemazione finale, Capitolo 3 *Progetto di coltivazione, Sottocapitolo 3.4 Distanze di rispetto.* Vengono riportate le distanze di rispetto con la tabella seguente

Opera tutelata	Distanza di rispetto prevista dalla normativa vigente	Deroghe richieste	Ente competente
Sostegni elettrodotto aereo di media tensione	20 m	10 m	E-Distribuzione
Sostegni elettrodotto aereo di bassa tensione	20 m	5 m	E-Distribuzione
Condotte irrigue	20 m	5 m	Consorzio di Bonifica Piacentina
Strada Provinciale n. 4 'Case sparse Castellana'	20 m	5 m	Provincia di Piacenza
Strada privata interpoderale per fondo Palazzo	20 m	5 m	Comune di Piacenza
Proprietà altrui confinanti	5 m	-	

Tabella 3-2: Distanze di rispetto e relative richieste di deroga

C. L'obiettivo del PAE è stabilire precise distanze da rispettare a tutela della pubblica incolumità; la richiesta di deroghe indicata in progetto quindi ha come immediata conseguenza la riduzione dei diritti dei cittadini a vantaggio del richiedente e si

dimentica che le distanze di legge sono derogabili solo in presenza di un interesse pubblico e non privato.

PAE Art 43 Contenimento del rumore

A. *L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava e al trasporto degli inerti non dovrà superare i limiti previsti dalla legge 447/95 e sui suoi Decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi recepimenti regionali e comunali. In sede di verifica (screening) o di valutazione di impatto ambientale, dovrà essere redatta una specifica Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.), nel rispetto delle vigenti normative ed indicazioni esistenti in materia di impatto acustico e comunque verificando la compatibilità dell'attività estrattiva per un intorno* ***non inferiore ai 400m.***

B. *Lo Studio di Impatto Ambientale al capitolo 5 Quadro di riferimento ambientale Sottocapitolo 5.2 Rumore e vibrazioni. 5.2.1 Rumore. Si rimanda allo studio previsionale di impatto acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali in conformità alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e successivi decreti applicativi in ambiente esterno, relativamente all'attività estrattive e di recupero in argomento (Ambito estrattivo "Ampliamento Palazzo" in comune di Alseno (PC).*

   Si riassume di seguito, per comodità, quanto accertato dal suddetto studio:

   - il rispetto dei limiti di immissione, emissione e la non applicabilità del limite differenziale durante la prima fase di scotico superficiale e realizzazione argini;
   - il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione e la non applicabilità del limite differenziale al ricettore analizzato nei successivi anni di attività di estrazione e risistemazione finale.
   La presenza degli argini perimetrali garantisce un efficace effetto schermante, mentre le distanze dai ricettori più prossimi, dell'ordine di circa 300 m, assicurano una significativa attenuazione dei livelli sonori.

C. Si osserva che lo Studio Previsionale di Impatto Acustico si limita a verificare l'impatto acustico su un unico ricettore, oltretutto posto in zona industriale e quindi con limiti più alti, mentre trascura i ricettori sensibili presenti nell'intorno della cava a distanza non inferiore ai 400 m., come richiesto dal PAE.
   Lo Studio Previsionale di Impatto Acustico manca di una planimetria estesa all'intorno di 400 m., che riporti tutti i ricettori sensibili presenti e che dia la possibilità di verificarne la distanza dalla cava; non analizza, e quindi non può certificare, il rispetto dei limiti acustici sui vari fabbricati presenti nell'intorno della cava.
   Si evidenzia, quindi, un'ulteriore difformità dalle norme di attuazione del PAE nonché l'impossibilità, per chi esamina il progetto, di fare le valutazioni del caso.

PAE Art 49 Impianti di lavorazione dei materiali litoidi ed aree di raccolta degli inerti di demolizione

A. *All'interno del territorio comunale non sono presenti e non sono previsti nel presente PAE impianti di lavorazione dei materiali litoidi. 2. All'interno del territorio comunale, secondo le indicazioni del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, è stata ubicata in località Laghetto un'area di raccolta degli inerti da demolizione. Nell'area saranno raccolti inerti da demolizione così come definiti dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR). 3. In tale area sono previste le seguenti attività: stoccaggio e raccolta di materiali da demolizione; lavorazione degli inerti da demolizione attraverso l'utilizzo di impianti mobili di trasformazione. 4. Per la realizzazione dell'area di raccolta degli inerti da demolizione dovrà essere redatto uno studio di compatibilità ambientale che dovrà: - indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività di trasformazione degli inerti; - contenere una valutazione della compatibilità delle emissioni sonore redatta a tecnico abilitato ai sensi della Legge regionale e le autorizzazioni riguardanti gli scarichi, le emissioni in atmosfera e i prelievi idrici; - individuare le altezze e le pendenze massime dei depositi di materiale connessi agli impianti, con attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro; - contenere l'indicazione dei tempi di attuazione delle lavorazioni previste.*

B. Il Piano di coltivazione e sistemazione finale, al capitolo 3 Progetto di coltivazione, Sottocapitolo 3.2 Impianto temporaneo di lavorazione inerti, 3.2.1 Titolo abilitativo.

All'interno dell'Ambito è prevista l'installazione di un impianto temporaneo di lavorazione inerti, ammessa dall'art. 54 delle Norme del vigente PIAE '[...] Nel periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva definito dalla normativa vigente, con obbligo di rimozione prima del collaudo delle opere di sistemazione finale.' L'impianto e la relativa area di pertinenza saranno collocati nel settore meridionale (v. Tav. P01), in coerenza con quanto indicato dal vigente PAE, alla Tav. T11 'Progetto – Zonizzazione', per un'estensione complessiva pari a circa 8.900 m². Tale estensione rispetta quanto prescritto dall'art. 54 delle Norme del vigente PIAE, che prevede per gli 'impianti temporanei e delle connesse strutture' una superficie non superiore al 10% dell'area dell'Unità di cava (in questo caso coincidente con l'Ambito 'Ampliamento Palazzo'). L'impianto effettuerà anche attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo e inerti da demolizione), secondo quanto previsto dall'art. 57 delle Norme del vigente PIAE, per la produzione di aggregati recuperati ai sensi del D.M. 5/2/98 e s.m.i. e D.M. 127/2024, in quantitativi non superiori a quelli estratti e lavorati all'interno dell'Ambito. Per la descrizione di tali attività, che saranno autorizzate nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, si rimanda alla relativa Relazione tecnica.

3.2 Impianto temporaneo di lavorazione inerti - 3.2.2 Descrizione impianto - 3.2.2.1 Struttura impianto flusso di lavoro

Tale impianto, che sarà utilizzato per il lavaggio, la selezione e la frantumazione della risorsa estratta in granulometrie predefinite, è caratterizzato da tre linee principali con le caratteristiche descritte di seguito. La prima linea opera una selezione del materiale ed è alimentata da una

tramoggia di carico del tout venant, in cui viene caricato il materiale estratto. Da qui tale materiale è condotto a una sfangatrice, che ha la funzione di effettuare il lavaggio e la pulitura degli inerti, selezionando la risorsa ghiaiosa e separandola dalla frazione fangosa. Successivamente il materiale lavato è condotto a un vaglio, che ha il compito di suddividere il materiale in varie pezzature (indicativamente 3/5, 6/12, 13/28, >29) distribuendolo tramite appositi nastri in cumuli a granulometria omogenea. La seconda linea ha la funzione di provvedere alla frantumazione del materiale presente nel cumulo a maggior pezzatura (>29), che sarà caricato nella apposita tramoggia per poi essere condotto al mulino. Il materiale frantumato sarà poi condotto a un apposito vaglio, che opererà una ripartizione delle pezzature del materiale frantumato, indicativamente 30/40 e 40/70, convogliandole a 2 nastri che generano i rispettivi cumuli. La terza linea sarà utilizzata per la lavorazione dal materiale oggetto di recupero. Mediante apposita tramoggia il materiale sarà convogliato al frantoio che, previa separazione delle frazioni di ferro mediante deferrizzatore di cui l'impianto è dotato, opererà una riduzione granulometrica del materiale in classi 20/40 e 40/70, disponendole in cumuli distinti. Trattandosi di mezzo mobile, durante le attività finalizzate al recupero lo stesso sarà posizionato in corrispondenza delle aree impermeabilizzate (aree di quarantena).

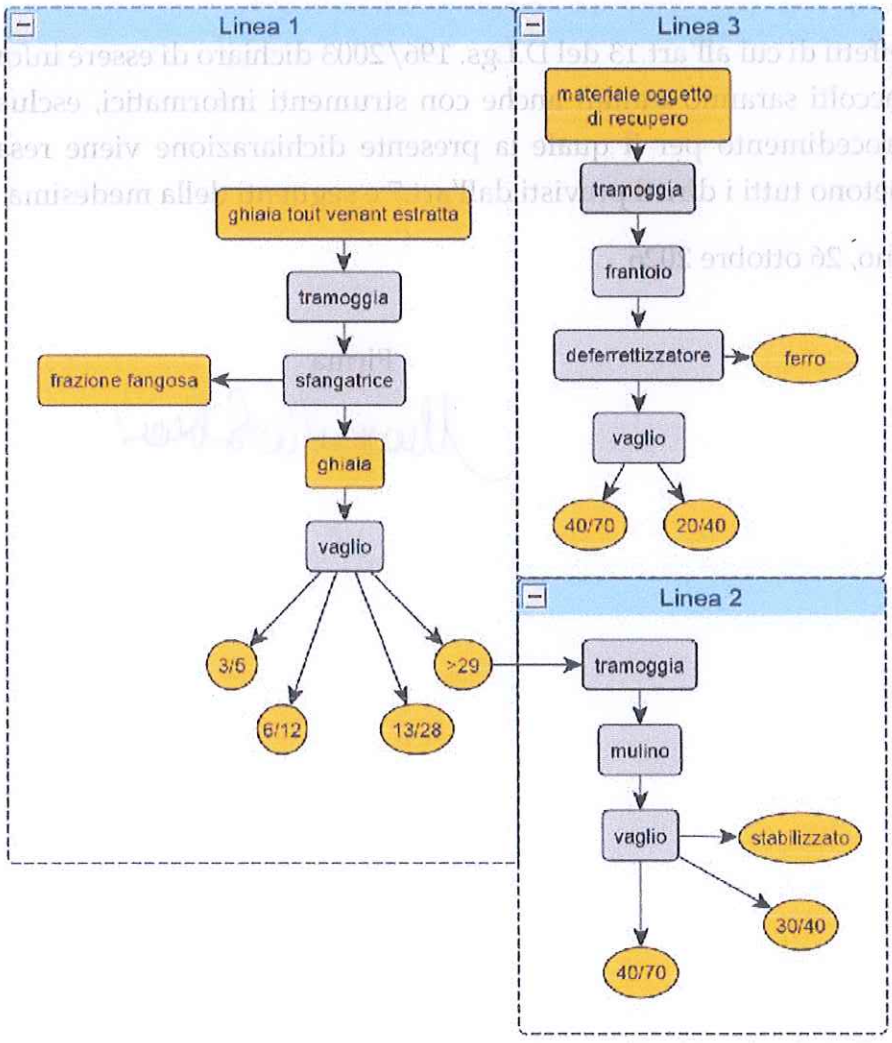


Figura 3-2: Diagramma a blocchi che rappresenta gli elementi e il flusso di lavoro dell'impianto

La risorsa lavorata dall'impianto (linee 1, 2 e 3 sopra descritte) sarà stoccata in cumuli di varie pezzature generati direttamente dai nastri. La risorsa lavorata potrà poi eventualmente essere ricollocata in altri cumuli nelle zone di pertinenza dell'impianto.

C. L'attività descritta dal Piano di Coltivazione e sistemazione finale è in aperto contrasto con quanto disposto dalla Normativa del PAE. Nel territorio del Comune di Alseno non sono presenti e non sono previsti impianti di lavorazione dei materiali litoidi, mentre, per la raccolta dei materiali da demolizione, è prevista un'unica area in località Laghetto. L'intervento è quindi in aperto contrasto con l'articolo 49 del PAE.

A proposito della deroga alla distanza di rispetto, si ricorda che l'Art. 38, punto 5 del PAE ne prevede l'annullamento solo in caso di cave contermini, previo accordo tra le parti.

In conclusione, il Progetto, per le sue difformità dalla normativa del PAE e assenza di documenti previsti, non può essere valutato positivamente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **13**

MOTIVAZIONE: **Il riferimento alla VIA del 2017 è fuorviante, perché gli impatti sono di un altro ordine di grandezza**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Non si può ignorare che l'autorizzazione per una cava, concessa dalla Giunta Comunale di Alseno, con delibera n. 38 del 23.05.2017, era già viziata da un grave e preesistente abuso edilizio ed ambientale. Infatti, la situazione di abuso edilizio si rilevava dalla Relazione Tecnica di quel Progetto che, a pagina 17, informava che *"Il settore indagato risulta caratterizzato da una rete di condotte interrate ad uso irriguo gestite dal Consorzio Bonifica di Piacenza; in particolare si segnala la condotta forzata Morignano che corre ad ovest dell'area di cava, da cui si dipartono una serie di condotte secondarie che hanno sostituito l'originaria rete di canali superficiali. Tra queste si sottolinea come il tratto del canale del Molino, posto lungo il confine orientale* [non orientale, ma **occidentale!**] *dell'area di cava, non risultando più utilizzato da svariati anni, risulta ad oggi interrato mentre il tratto successivo, con direzione est-ovest, corrispondente ad una canaletta in cemento, appare abbandonato, in quanto sostituito da una condotta interrata posta pochi metri a nord dello stesso."*.

In altra parte della Relazione, *"Nell'area interessata dall'intervento non sussistono elementi sottoposti al vincolo paesaggistico imposto dalla legge 1497/1939. Il canale del Molino risulta tutelato nel tratto posto a nord ovest dell'ambito estrattivo."*. Si ha l'impressione che il Relatore non conosca i punti cardinali, ma è gravissimo il fatto che lo stesso affermi che il canale del Molino risulti tutelato solo su un tratto, quando esso è tutelato su tutto il suo percorso. Il canale del Molino è vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ed è pubblico su tutto il suo percorso. Di questo però il Relatore sembra non essere a conoscenza.

Appare strano che i Funzionari posti a tutela dei beni ambientali e delle norme edilizie, in sede di Conferenza dei Servizi, non abbiano rilevato l'avvenuta distruzione di un bene pubblico e non abbiano adottato i conseguenti provvedimenti repressivi e di ripristino. Eppure, lo **Studio di compatibilità ambientale,** facente parte del PAE comunale vigente, alle pagine 27-28, riporta quanto segue: *"Il piano di recupero prevede inoltre la sistemazione del Canale del Molino, azione che potrà portare a un miglioramento del drenaggio della zona"*.

Ovviamente, detto vizio grava tuttora sul progetto presentato dalla NUOVA GPL S.r.l. nel 2026.

In più elaborati del progetto è presente la frase *"L'attività estrattiva di tale ambito è già stata oggetto di una procedura di VIA, conclusasi positivamente con Del. G.C. n. 38 del 23/5/2017, ma l'attuazione non ha avuto corso."* Non si comprende il senso del riferimento alla VIA del 2017: lì il progetto si limitava, solo ed esclusivamente, all'estrazione ed al trasporto all'esterno della risorsa ghiaiosa. Oggi, oltre all'estrazione della ghiaia e al trasporto della stessa all'esterno, sono previste ben tre linee di lavorazione: la prima linea per il lavaggio del materiale estratto per sfangarlo e il vaglio per dividere il materiale in varie pezzature; la seconda linea per passare il materiale di maggiore pezzatura (> 29) in un mulino per la frantumazione e la successiva vagliatura per dividere il materiale in varie pezzature, la terza linea per la lavorazione di rifiuti non pericolosi R5, provenienti in gran parte dall'esterno, il passaggio attraverso un frantoio, la deferrizzazione, con espulsione del ferro, ed il successivo vaglio per dividere il frantumato in pezzature da 20/40 e 40/70. Il materiale

lavorato verrà stoccato, come i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esterno, su di una piazzuola appositamente allestita.

Per evitare distorte interpretazioni, si riportano le attività di cava concernenti l'estrazione della ghiaia, descritte nella Relazione Tecnica del progetto 2017, a pag. 32 "*Coltivazione del banco ghiaioso mediante macchine operatrici e carico contemporaneo su autocarro*"e quindi trasporto esterno immediato.

Le attività del progetto 2026, invece, constano di:

3.2.2 *Descrizione impianto*

3.2.2.1 *Struttura impianto flusso di lavoro*

Tale impianto, che sarà utilizzato per il lavaggio, la selezione e la frantumazione della risorsa estratta in granulometrie predefinite, è caratterizzato da tre linee principali con le caratteristiche descritte di seguito.

La prima linea opera una selezione del materiale ed è alimentata da una tramoggia di carico del tout venant, in cui viene caricato il materiale estratto. Da qui tale materiale è condotto a una sfangatrice, che ha la funzione di effettuare il lavaggio e la pulitura degli inerti, selezionando la risorsa ghiaiosa e separandola dalla frazione fangosa. Successivamente il materiale lavato è condotto a un vaglio, che ha il compito di suddividerlo in varie pezzature (indicativamente 3/5, 6/12, 13/28, >29) distribuendolo tramite appositi nastri in cumuli a granulometria omogenea.

La seconda linea ha la funzione di provvedere alla frantumazione del materiale presente nel cumulo a maggior pezzatura (>29), che sarà caricato nella apposita tramoggia per poi essere condotto al mulino. Il materiale frantumato sarà poi condotto a un apposito vaglio, che opererà una ripartizione delle pezzature del materiale frantumato, indicativamente 30/40 e 40/70, convogliandole a 2 nastri che generano i rispettivi cumuli.

La terza linea sarà utilizzata per la lavorazione del materiale oggetto di recupero. Mediante apposita tramoggia il materiale sarà convogliato al frantoio che, previa separazione delle frazioni di ferro mediante deferrizzatore di cui l'impianto è dotato, opererà una riduzione granulometrica del materiale in classi 20/40 e 40/70, disponendole in cumuli distinti. Trattandosi di mezzo mobile, durante le attività finalizzate al recupero lo stesso sarà posizionato in corrispondenza delle aree impermeabilizzate (aree di quarantena).

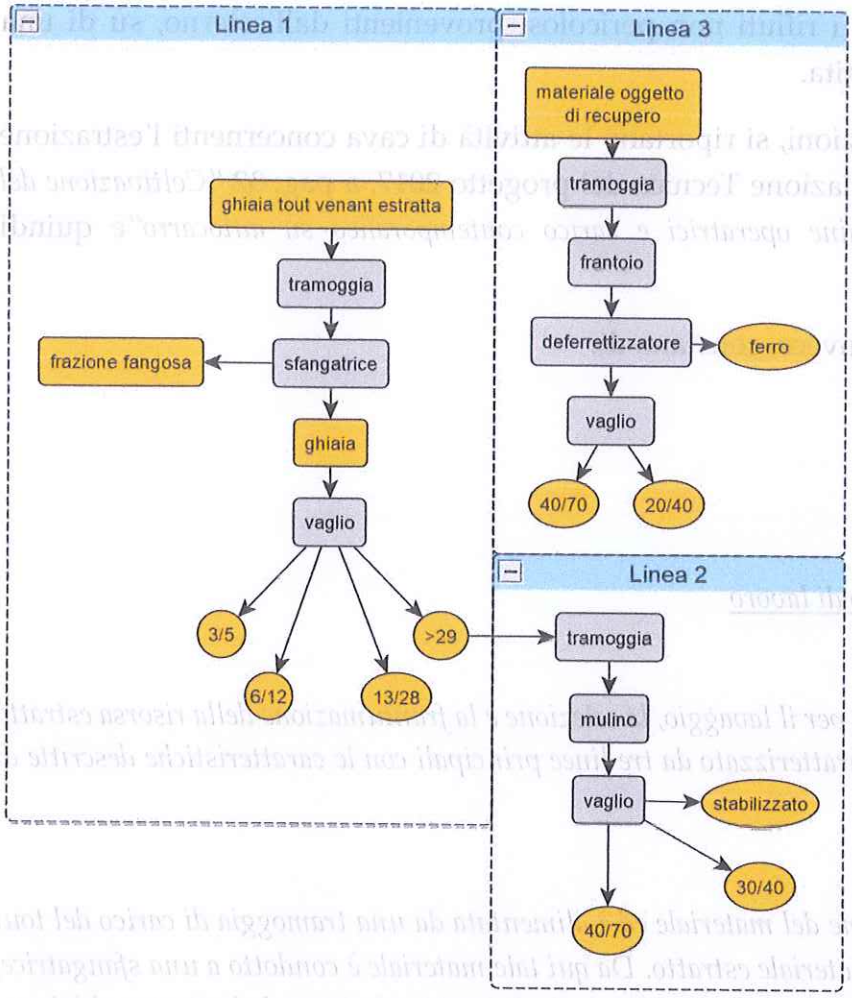


Figura 3-2: Diagramma a blocchi che rappresenta gli elementi e il flusso di lavoro dell'impianto

La risorsa lavorata dall'impianto (linee 1, 2 e 3 sopra descritte) sarà stoccata in cumuli di varie pezzature generati direttamente dai nastri. La risorsa lavorata potrà poi eventualmente essere ricollocata in altri cumuli nelle zone di pertinenza dell'impianto.

Rumori, polveri, vibrazioni

E' ovvio che a più lavorazioni corrispondono più impatti negativi. Appare dunque a dir poco improprio il riferimento, da parte del Proponente, al progetto del 2017. Il vero riferimento dovrebbe invece essere la cava Cascina Malpodata, anch'essa della Nuova GPL s.r.l., attiva dal 2019 sul territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda, ma sullo stesso bacino idrografico, a poca distanza dalla cava di cui al Progetto in esame. Questa sì che rappresenta un esempio importante di cosa voglia dire aggiungere le lavorazioni sopra descritte alla sola attività estrattiva! Ebbene, circa l'impatto della cava sull'ambiente circostante, abbiamo la drammatica testimonianza dei residenti della frazione di Frascale, appunto in prossimità della suddetta cava. Tale testimonianza è l'oggetto dell'articolo pubblicato su Libertà del 15 aprile 2026, con titolo "*Le vibrazioni da quella cava spaccano gli stipiti delle porte*".

A proposito dei rumori, si legge: *"Non ne possiamo più. I rumori assordanti e continui a ogni ora del giorno provenienti dalla cava Malpodata ci stanno portando all'esasperazione e rovinando la salute." "I cittadini fanno sentire le registrazioni dei rumori che si sentono anche a finestre chiuse."* E ancora: *"Impossibile stare all'aria aperta."*

A proposito delle polveri e della qualità dell'aria, si legge che ci sono giorni in cui, al passaggio dei camion, si leva una tale quantità di polvere da rendere l'aria irrespirabile.

A proposito delle vibrazioni, si fa presente che alcuni membri di questo Comitato si sono recati personalmente sul posto. Gli abitanti hanno riferito che le vibrazioni sono particolarmente intense quando il frantoio macina manufatti in calcestruzzo armato quali traversine ferroviarie e new jersey, separando il ferro.

I membri del Comitato hanno personalmente constatato che in un edificio prossimo alla cava, alla distanza di circa 230 m. dal frantoio, si sono staccate le cornici delle porte, è traslato il top della cucina e si sono formate fessure nei muri.

Da tenere presente che, a circa 200 m. dal luogo di intervento del Progetto 2026, si trova il Palazzo Torti: un edificio storico sotto tutela, che risale al XV-XVIII secolo e che custodisce importanti affreschi, quindi da salvaguardare e non certo da esporre a rischio crolli!

Acqua

Nel Progetto 2017 il consumo di acqua era limitato all'approvvigionamento dei servizi igienici. Al contrario, nel progetto attuale, tale consumo aumenterebbe in modo esponenziale poiché l'acqua verrebbe usata addirittura per lavare e sfangare la ghiaia, per bagnare i materiali durante la loro trasformazione, per i cumuli di materiali estratti e lavorati nonché per le strade di collegamento interno ed esterno, allo scopo di limitare l'immissione di polveri nell'aria. E' importante sottolineare che il Progetto in esame non fa cenno dell'ingente quantità di acqua necessaria, quantità che oltretutto andrebbe sommata a quella utilizzata dalle altre cave che gravano sullo stesso territorio.

Trasporti e viabilità

Dall'A.U.A., Capitolo 5.4 Quantitativi massimi di materiali oggetto di recupero: *"Pertanto considerando che la pressoché totalità dei quantitativi estratti saranno lavorati dall'impianto, sarà possibile recuperare un quantitativo massimo di rifiuti corrispondente al quantitativo di materiali estratti. Assumendo per i rifiuti in entrata soggetti a recupero un peso di volume medio pari* a circa 1,8 t/mc (peso specifico Arpa) *potranno quindi essere recuperati complessivamente 66.360 t/anno di rifiuti per i primi 3 anni e 60690 t. di rifiuti nel quarto anno".*

Si rileva pertanto che per i primi 3 anni, in ognuno dei 220 giorni lavorativi previsti, la cava 2026 darebbe luogo a 100 viaggi, con autocarri della portata di 14 t., di cui 26 per il trasporto esterno della ghiaia, 24 per l'importo dei rifiuti e 24 per l'esporto dei rifiuti lavorati nonché 26 per il materiale per ritombamento. (Peso specifico considerato: 1,6 t/mc per la ghiaia e il terreno da ritombamento, 1,8 t/mc per i rifiuti in entrata e in uscita)

Si può dunque affermare che, per una cava con sola estrazione (Progetto 2017) e una cava con frantoio e gestione rifiuti (Progetto 2026), la differenza di passaggi di camion è di 48 in più.

Nel caso specifico del Progetto in esame, però, l'incremento netto sarebbe di 100 passaggi al giorno, visto che ad oggi, non essendo stato attuato il Progetto 2017, il confronto va fatto con zero passaggi.

A questo incremento di traffico di 100 unità con direzione Fiorenzuola d'Arda si aggiungerebbe, in senso contrario con direzione verso Castell'Arquato, il traffico generato dalla Cava Gerazza che scarica a valle, sullo stesso lato della strada, ad una distanza di 460 m.

Il traffico pesante prodotto dal Progetto in esame andrebbe a sommarsi al traffico pesante generato dalle grandi industrie a monte (Buzzi Unicem cemento, Danesi Laterizi, Vanessa valvole industriali, Conserve Italia prodotti agro-alimentari). Di conseguenza l'entità di traffico pesante sulla Castellana raggiungerebbe livelli davvero pericolosi e preoccupanti.

Impatto paesaggistico

La realizzazione del progetto in esame andrebbe a peggiorare le condizioni ambientali di un luogo dove sono presenti dei beni sotto tutela per il loro valore storico e culturale. Anche se il Proponente evita di fornire un adeguato rendering, è ovvio che la presenza delle attrezzature per le lavorazioni di cava, il frantoio, la duna perimetrale alta tre metri (e non 2 come quella prevista dal progetto 2017), i cumuli di materiali scavati e dei rifiuti R5 messi in quarantena nonché dei materiali scavati e lavorati in attesa di conferimenti, provocherebbe un impatto paesaggistico drammatico.

EFFETTO ACCUMULO!

Da tenere presente, infine, che, nel caso di più cave attive su uno stesso territorio, la L.R. 4/2018 prevede la valutazione degli impatti cumulativi ossia gli impatti della nuova cava vanno sommati a quelli prodotti dalle altre cave già attive. E' proprio il nostro caso, vista l'esistenza di almeno altre due cave in attività in un raggio inferiore a 3 Km.

Per concludere, fermo restando il problema dovuto all'abuso edilizio che rappresenta una situazione di illegittimità per entrambi i Progetti, il Progetto del 2017 almeno non è in contrasto con il PAE. Al contrario, il Progetto in esame, con la tipologia di lavorazioni che prevede, si pone in aperto contrasto con l'art. n. 49 del PAE, il quale non prevede, nel territorio del Comune di Alseno, impianti di lavorazione di materiali litoidi né accumuli di materiali da demolizione o rifiuti.

In conclusione, il Progetto 2026 risulta incomparabilmente più impattante di quello presentato e autorizzato nel 2017. Autorizzare questo Progetto significherebbe riproporre a

Lusurasco il disastro riscontrato a Frascale. Sorge, a questo proposito un interrogativo drammatico e cioè come sia possibile calpestare con tanta indifferenza il diritto costituzionale dei cittadini a condizioni di vita accettabili.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 14**

MOTIVAZIONE: **La presenza di una cava con frantoio fa svalutare gli immobili fino a una notevole distanza**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma [redacted]

PREMESSA

In data 29.09.2026, la società Nuova GPL s.r.l. ha integrato l'istanza per l'avvio del procedimento unico di VIA per il progetto denominato "Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Ampliamento Palazzo in Comune di Alseno (PC)"

Il progetto prevede l'estrazione di 150.000 mc di ghiaia da una superficie di circa 9,1 ha, profondità dello scavo 3,50 m nonché l'istallazione di un frantoio per la trasformazione di rifiuti R 5 da effettuarsi per 5 anni. La ripubblicazione degli atti in data 01.10.2026 ha dato avvio ai termini di legge per la presentazione di Osservazioni da parte del pubblico e dei soggetti interessati.

OBIETTIVO DEL PRESENTE ATTO

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Comitato di Cittadini denominato **Difesa Lusurasco "No Cava No Frantoio"**, con sede in Alseno, Strada Molinazzo n. 2235, rappresentato dal Presidente, Dott. **Maria Pia Bolzoni,** nata a Alseno l'11.02.1955 e residente in Alseno, Strada del Molinazzo n. 2235 (C.F. - BLZ MRP 55B51 A223C) e i cittadini firmatari, in calce al presente documento, tutti residenti, proprietari di immobili o comunque portatori di un interesse qualificato nell'area limitrofa all'area di intervento sopra descritta, intendono, con il presente Atto, esprimere la propria **ferma contrarietà** al Progetto, per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti.

La realizzazione o l'ampliamento di una **cava** nelle vicinanze di aree residenziali è uno dei fattori più incisivi nel determinare il deprezzamento del valore di mercato degli immobili circostanti.

Il mercato immobiliare si basa sull'appetibilità. La vicinanza ad una cava restringe drasticamente la cerchia dei potenziali acquirenti (la stragrande maggioranza delle persone esclude a priori zone industriali o estrattive).

Tale deprezzamento arreca un **danno patrimoniale ingiusto e diretto** ai proprietari della zona, compromettendo il diritto al godimento della proprietà privata.

La perdita di valore di una casa o di un terreno in questi contesti non è dovuta al solo fattore mercato, ma ad una combinazione di **disagi ambientali, logistici, psicologici**.

Di seguito sono analizzati nel dettaglio i principali motivi del deprezzamento:

1) l'inquinamento acustico, le vibrazioni e i danni strutturali prodotti dalle operazioni di escavazione, dall'uso eventuale di cariche esplosive e dal funzionamento dei macchinari di frantumazione, che generano rumori e vibrazioni costanti, ben superiori alla normale tollerabilità. Si segnala il forte rischio di fessurazioni e lesioni strutturali, così come riscontrato da membri di questo Comitato nei fabbricati di

Frascale, limitrofi alla cava Cascina Malpodata di Fiorenzuola, anch'essa gestita dalla Nuova GPL s.r.l.

2) Il sollevamento di polveri sottili (PM10 e PM2.5) e di silice, derivanti dalle attività di scavo, movimentazione e lavorazione dei materiali nonché dal transito dei mezzi pesanti sulle strade non asfaltate di accesso ed interne alla cava, rappresentano un pericolo concreto e scientificamente accertato per la salute dei residenti, con particolare riferimento alle fasce deboli (bambini e anziani).
3) L'attività della cava produrrebbe un incremento del traffico pesante (camion e autoarticolati) di ben 100 trasporti al giorno! Abbiamo considerato il trasporto andata e ritorno per la ghiaia, rifiuti in entrata, rifiuti lavorati in uscita nonché per il materiale di ritombamento in entrata e in uscita, sempre su 220 giorni di lavoro. Il traffico della cava interesserebbe un tratto rettilineo ad alta velocità della Provinciale 4 di collegamento, già gravato dal traffico pesante causato da altre attività industriali (Buzzi Unicem, Danesi, Conserve Italia nonché la Cava Gerazza, anch'essa attiva sull'Arda). Questo darebbe luogo ad un aumento esponenziale del rischio di incidenti e a pesanti disagi per la circolazione dei residenti.
4) L'impatto idrogeologico prodotto da uno scavo che, spinto alla profondità di 3,50 m, rischia di intercettare o inquinare la falda acquifera locale, con danni irreversibili alle risorse idriche e ai pozzi privati utilizzati per uso domestico e per l'irrigazione di orti e giardini.
5) Le attività della cava (macchinari a vista, cumuli di ghiaia, cumuli di rifiuti, sbancamenti, perdita di vegetazione) alterano drammaticamente il panorama, distruggendo la bellezza paesaggistica originaria del territorio.

Studi di settore internazionali tracciano una correlazione diretta tra la percentuale di perdita di valore e la distanza in linea d'aria.

Fino a 500 metri (Area d'Impatto Critico): svalutazione del -25% fino a oltre il -35%. In questa fascia gli effetti sensoriali sono insostenibili: la polvere si deposita costantemente sulle superfici, il rumore delle lavorazioni è quotidiano e le vibrazioni causate dall'impianto di frantumazione e anche dal transito continuo dei mezzi pesanti sono avvertibili all'interno delle case, esponendo gli immobili a rischi di micro-lesioni strutturali. La commerciabilità del bene è quasi azzerata.

Da 500 metri a 1 chilometro (Area d'Impatto Elevato): svalutazione del -15% al -20% Il rumore di fondo dei macchinari e l'impatto visivo rimangono evidenti. A circa 1 km di distanza, la perdita media del valore degli immobili tende a stabilizzarsi intorno al -15%. Il deprezzamento colpisce duramente le proprietà di pregio, o con parchi e giardini privati, che vedono svanire la loro attrattività legata alla quiete.

Da 1 a 2 chilometri (Area d'Impatto Moderato): svalutazione del -10% al -12% A questa distanza i disagi acustici diretti tendono a diminuire (diventando meteoropatici, ovvero

legati alla direzione del vento), ma permane l'impatto legato al **traffico dei camion** sulle strade di collegamento e il deprezzamento psicologico del mercato immobiliare locale.

Da 2 a 3 chilometri (Area d'Impatto Marginale): svalutazione del -5% al -7% Gli effetti diretti della cava sono attenuati. La perdita di valore tende ad azzerarsi quasi completamente superata la soglia dei 3–5 chilometri.

Quanto sopra per evidenziare il danno che il rilascio della richiesta autorizzazione produrrebbe ai cittadini, che certamente non sarebbero ripagati dall'utile che il proponente ne trarrebbe.

Si chiede pertanto che **venga negata alla Nuova GPL s.r.l. l'autorizzazione** per l'apertura della cava.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 14 La presenza di una cava con frantoio fa svalutare gli immobili fino a una notevole distanza

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
01	MAZZARI Luciano	LUCIANO	[redacted]		
02	TORNI	PASQUALINA			
03	PARABOSCHI SILVIO	SILVIO			
04	MONTAGNA	MARCO			
05	BOLZONI	EMILIO MARIA			
06	FAVA	FERDINANDO			
07	SILVA	MATTEO			
08	ROSSI	MARIUCCIA			
09	ROCCA	PAOLO			
10	SILVA	GIANNA			
11	ARCARI	DANIELE			
12	PARABOSCHI LORETTA	LORETTA			
13	TROVATO	SANTINO			
14	CHEN	YAO			
15	COZANO AURELIA LACRIMIOARA	AURELIA LACRIMIOARA			
16	LOMMI GIUSEPPE	Giuseppe			
17	BOLZONI	MARIA PIA			

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 14 La presenza di una cava con frantoio fa svalutare gli immobili fino a una notevole distanza

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
18	GUARINONI	MATTEO	[redacted]		
19	ROSSI	CHIARA			
20	GUARINONI	GIULIA			
21	BERTONAZZI	ANDREA			
22	BOLZONI	ELISABETTA			
23	LIBIANI	SILVIA			
24	BOLONDI	MARCO			
25	DONETTI	VALENTINA			
26	POLINELLI	EMILIANO			
27	BOSCHI	MONICA			
28	ORSI	SIMONA			
29	FERMI	DANIELE			
30	PASSONI	ANNA			
31	GASPARINI	CARLO			
32	ANSELMINI ANDREA	ANDREA			
33	GRIMALDI	NICOLETTA			
34	RASTELLI	LEONARDO			

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 14 La presenza di una cava con frantoio fa svalutare gli immobili fino a una notevole distanza

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
35	CALATTI	MAURIZIO	[redacted]		
36	SANI	ANNA			
37	BOTTINO	SERGIO/14/4/3[illegible]			
38	Bolzoni	P. Luigi			
39	Passera	ANNA			
40	Aimi	ARRIGO			
41	CATTIVELLI	CARMEN			
42	PAVESI	IVA			
43	CARINI	ELENA			
44	GILIANI	FABRIZIO			
45	PORCARI	Elena			
46	GRAPÀ	SARA			
47	VISCONTI G	GIOVANNI			
48	DE SANCTIS	DONATELLA			
49	BADINI	MASSIMO			
50	BENELLI	DANIELA			
51	ROSSI	GIOVANNI			

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 14 La presenza di una cava con frantoio fa svalutare gli immobili fino a una notevole distanza

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
52	REGGIANI	OSCAR	[redacted]		

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 15**

MOTIVAZIONE: **Vicinanza scuole**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

La Nuova G.P.L. S.r.l. intende realizzare, in località Palazzo di Lusurasco, una cava per l'estrazione di 150.000 mc di sostanza ghiaiosa, per il recupero della ghiaia attraverso apposito mulino, ma anche per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (R5), derivanti da attività di demolizione e costruzione importati dall'esterno, nonché l'istallazione di un frantoio per la successiva trasformazione dei rifiuti in materiali sostitutivi delle materie prime vergini, impiegate in diversi settori produttivi industriali e civili.

Le operazioni di scavo, di movimentazione, di vagliatura della sostanza ghiaiosa produrranno la ghiaia, che verrà accatastata in cumuli e successivamente caricata e trasportata nei luoghi di richiesta. A ciò si aggiungerebbero la scelta e lo stoccaggio dei rifiuti R5 in ingresso, da avviare alle operazioni di recupero nonché quelle per il successivo carico, trasporto, frantumazione e vagliatura, da cui risulterebbero aggregati da accatastare, in attesa di essere caricati e trasportati nei luoghi di richiesta. Tutte le suddette operazioni si svolgerebbero a cielo aperto, dando luogo ad un pericoloso inquinamento atmosferico da polveri, rumore e traffico.

Si deve pure valutare il rischio di apporti di rifiuti R5 non conformi e pericolosi, non rilevati all'ingresso, quali ad esempio frammenti contenenti amianto, frazioni di plastica, residui di vernici, di colle o altre sostanze chimiche.

Non si può quindi parlare di semplice coltivazione di materiale naturale, quindi esclusivamente di cava. Essendo previsto anche il recupero e la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, la cava si trasforma in un impianto industriale.

É chiaro che la realizzazione di un impianto per il recupero e la gestione di rifiuti a meno di un chilometro da una Scuola primaria, da un Centro Ricreativo-Educativo e da una Scuola dell'infanzia rappresenta una criticità ambientale e sanitaria rilevante.

Per la precisione, l'impianto proposto si troverebbe (vedi allegata planimetria) alla distanza di soli 740 m. dalla Scuola primaria, a 750 m. dal Centro Ricreativo-Educativo parrocchiale e a 780 m. dalla Scuola dell'infanzia, edifici del centro abitato posti in via San Colombano.

Gli alunni che frequentano i plessi scolastici ed i ragazzi del Centro Ricreativo-Educativo appartengono ad una fascia d'età compresa tra i 3 e gli 11 anni, diventando quindi recettori estremamente sensibili e biologicamente vulnerabili agli impatti ambientali, principalmente durante le attività ricreative e motorie svolte all'esterno sulle aree annesse; essi sono soggetti particolarmente esposti ed indifesi dall'inquinamento atmosferico, acustico e viabilità.

Inquinamento atmosferico

Le molteplici attività che si svolgerebbero nella cava con frantoio ed il transito dei mezzi pesanti solleverebbero grandi quantità di pulviscolo atmosferico PM 10, PM 2,5, oltretutto contaminato da silice libera cristallina, da sostanze chimiche estranee all'ambiente quali

vernici, intonaci e leganti, i cui effetti, anche cancerogeni, sulla salute dei minori non sono stati valutati dal Progetto. In particolare la frantumazione di materiali cementizi e laterizi di recupero determina l'emissione di particolato sospeso potenzialmente contaminato e aggravato dallo stoccaggio all'aperto di rifiuti (fase R13), che espone l'area circostante a rischi di dispersione eolica di polveri.

In particolare, le giornate ventose ed i periodi di siccità aggraverebbero ulteriormente la situazione, perché darebbero luogo ad una maggiore propagazione di polveri estremamente nocive per la salute dei bambini, esponendoli ad un rischio sanitario inaccettabile: lo sviluppo di patologie respiratorie.

Inquinamento acustico e vibrazioni.

I rumori e le vibrazioni prodotte dall'uso di macchinari pesanti generano rumori costanti e vibrazioni che si propagherebbero geometricamente e liberamente verso i plessi scolastici compromettendo lo svolgimento dell'attività didattica, la concentrazione degli alunni ed il riposo pomeridiano dei bambini della Scuola dell'infanzia.

Occorre qui far presente che non risulta sia stato valutato il rispetto del limite diurno di 50 dB Classe I sulle aree scolastiche.

Viabilità

Il nuovo impianto industriale comporterebbe un notevolissimo incremento di traffico sulla Provinciale n. 4, che accrescerebbe esponenzialmente il rischio di incidenti e congestionamento del traffico.
Detta strada è esterna al centro abitato, ma è percorsa da quei genitori che portano i propri figli da paesi vicini, attratti dalla funzionalità della nostra Scuola, dotata di spazi verdi e di mensa propria e con classi poco numerose. Proprio tale affluenza ormai pluriennale ha consentito di mantenere l'apertura della Scuola stessa, inducendo l'Amministrazione Comunale alla recente costruzione della struttura cucina, fruita anche dalla vicina Scuola materna. Si teme che l'incremento del rischio di incidenti ed il congestionamento del traffico, unitamente alle altre criticità sopra descritte, possa dissuadere detti genitori e che la mancanza di alunni possa portare alla chiusura della Scuola e con ciò ridurre Lusurasco ad un dormitorio.

Per i motivi esposti si ritiene che il Progetto non possa essere valutato positivamente.

Allegati: 1 - Tavola con distanze

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

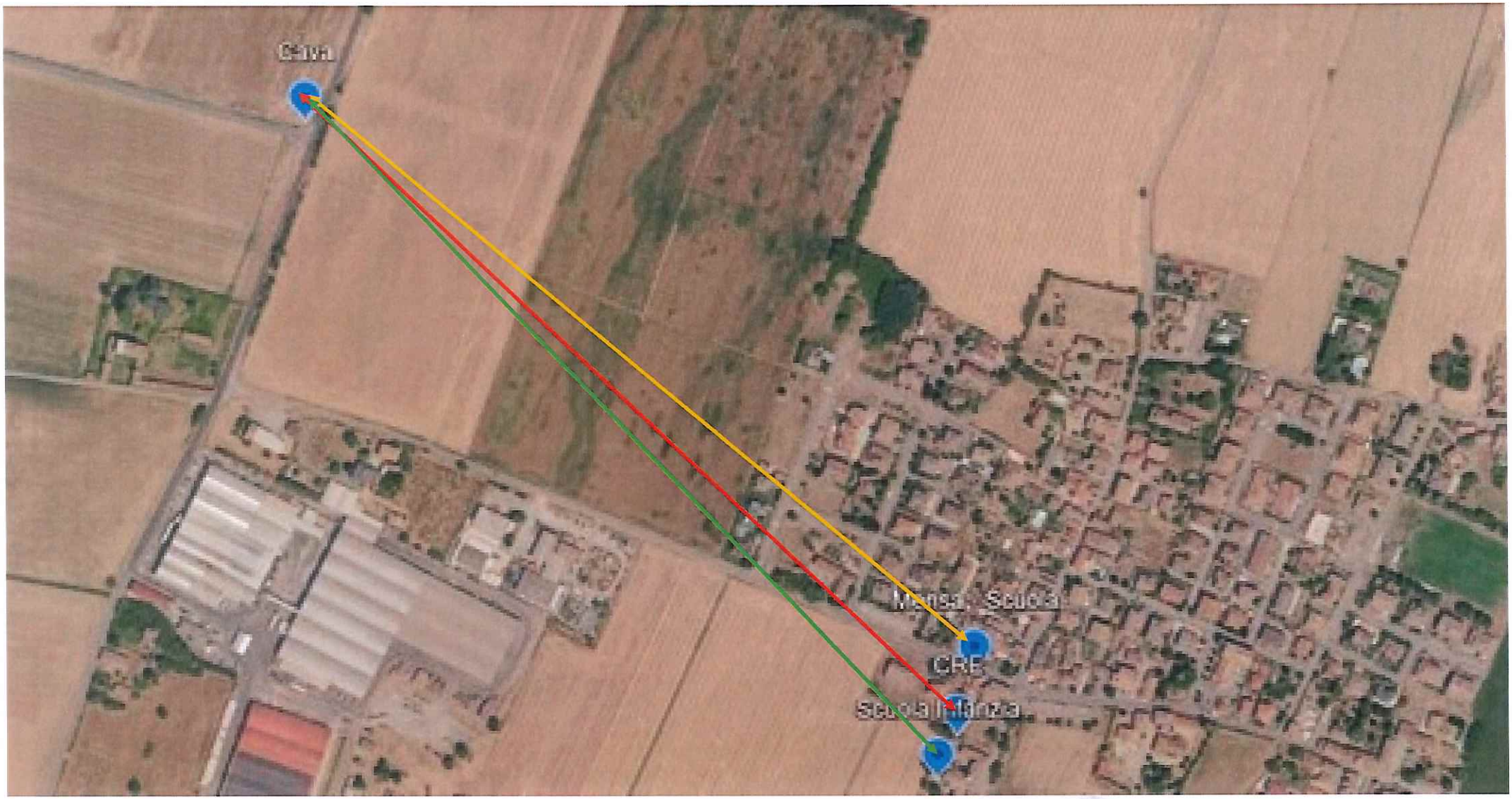
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLEGATO OSSERVAZIONE N. 15



Distanza Cava—Mensa Scuola Primaria— 740m

Distanza Cava— C.R.E.— 750m

Distanza Cava—Mensa Scuola dell'infanzia—780m

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 15 Vicinanza scuole

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
01	MAZZARI	LUCIANO	[redacted]		
02	TURNI	PASQUALINA			
03	PARABOSCHI SILVIO	SILVIO			
04	MONTAGNA MARCO	MARCO			
05	BOLZONI	EMILIO MARIA			
06	FAVA - FERDINANDO	FERDINANDO			
07	CHEN	YAO			
08	SILVA	MATTEO			
09	ROCCA	PAOLO			
10	SILVA	GIANNINO			
11	ARCARI	DANIELE			
12	PARABOSCHI	LORETTA			
13	TROVATO	SANTINA			
14	COZANU	AURELIA CARMIOARA			
15	LOMMI GIUSEPPE	~~15.01~~ Giuseppe			
16	BOLZONI MARIA PIA	MARIAPIA			
17	BOTTINO Susanna	SUSANNA	[redacted]		

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 15 Vicinanza scuole

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
18	BOTTINO	SUSANNA	[redacted]		
19	CALATTI	MAURIZIO			
20	SANI	ANNA			
21	BOTTINO	SERGIO			
22	Bolzoni Pierluigi	Pierluigi			
23	PASSERA	ANNA			
24	AIMI	ARRIGO			
25	CATTIVELLI	CARMEN			
26	PAVESI	INA			
27	CARINI	HELENA			
28	ZILIANI	FABRIZIO			
29	PORCARI	ELENA			
30	VISCONTI	GIOVANNI			
31	GRUPPI	SARA			
32	De Sanctis	DONATELLA			
33	BRUNELLI	DANIELA			
34	BADINI	MASSIMO			

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 15 Vicinanza scuole

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
35	GUARINONI	GIULIA	[redacted]		
36	ROSSI	CHIARA			
37	BERSONASSI	ANDREA			
38	GUARINONI	MATTEO			
39	BOLZONI	ELISABETTA			
40	ROSSI	GIOVANNI			
41	DONETTI	VALENTINA			
42	POLINELLI	EMILIANO			
43	LIBIANI	SILVIA			
44	BOLONDI	MARCO			
45	BOSCHI	MONICA			
46	ORSI	SIMONA			
47	FERMI	DANIELE			
48	GASPARINI	CARLO			
49	PASSIONI	ANNA			
50	ANGELINI	ANDREA			
51	GRIMALDI	NICOLETTA			

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.15 L.R.4/2018)

"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"

Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"

OSSERVAZIONE: N 15 Vicinanza scuole

Sostengono l'osservazione ed esprimono la propria ferma contrarietà al Progetto:

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di Nascita	Documento identità	Firma
52	RASTELLI	LEONARDO	[redacted]		
53	REGGIANI	OSCAR			

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 16**

MOTIVAZIONE: **Sviste o manovre?**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome	**Maria Pia**
Cognome	**Bolzoni**
Indirizzo	[redacted]
Ente rappresentato	**Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma [redacted]

Relativamente al Canale del Molino o Pallavicino, ci sono alcuni dati di fatto e molte domande che necessitano di risposta.

È un dato di fatto che detto Canale, per il suo valore storico documentale, ha meritato e merita la tutela del vincolo paesaggistico che gli è stata riconosciuta.

È un dato di fatto che il Canale lambisce il lato ovest dell'area di intervento del progetto **Ampliamento Palazzo** della Nuova GPL: detto vincolo prevede una fascia di rispetto di 150 metri lungo entrambe le sue sponde che non può essere utilizzata liberamente, ma che è soggetta a regole precise.

È un dato di fatto che il Canale ha subito un interramento che ne ha compromesso la visibilità e la funzionalità. Durante lo studio del progetto **Ampliamento Palazzo**, il Comitato di Cittadini denominato **Difesa Lusurasco "No Cava No Frantoio"**, avendo scoperto il fatto, ha richiesto al Comune di Alseno se esistesse una qualche autorizzazione per tale interramento. Poiché non risulta alcuna autorizzazione, il fatto si configura come Abuso Edilizio.

Da qui la domanda. Il Comune di Alseno, invece di esprimere, come ha fatto, un generico e futuro impegno ad approfondire il problema, non avrebbe dovuto immediatamente bloccare un progetto che utilizza proprio l'area che ha subito l'abuso? La stessa domanda è stata presentata dal Comitato, tramite esposto, alla Procura della Repubblica di Piacenza.

È un dato di fatto che alla ditta Ambiter s.r.l. è stata commissionata dalla Provincia di Piacenza la realizzazione del PTCP. Nel documento prodotto (All. n. 1), vigente fino al 2024, risulta chiaramente come il Canale del Molino o Pallavicino scorra nel Comune di Alseno, per poi passare nel Comune di Fiorenzuola d'Arda e proseguire fino a sfociare nel torrente Ongina.

È un dato di fatto che alla stessa Ambiter è stata commissionata la realizzazione del PTAV che dal 2024 sostituisce il PTCP. Nel documento prodotto (All. n.2) il tracciato del Canale del Molino o Pallavicino nel Comune di Alseno è scomparso e compare solo intorno al confine tra Alseno e Fiorenzuola, proseguendo poi verso l'Ongina, come era mostrato nel precedente PTCP. Quindi, il nuovo elaborato non è più coerente con il PTCP né tantomeno rispecchia la realtà dei luoghi.

Da qui la domanda. Cosa è successo, nell'intervallo di tempo tra la realizzazione del PTCP e la realizzazione del PTAV, da provocare la scomparsa del Canale? Non certo l'interramento che è avvenuto ben prima della produzione di tali documenti. Forse che una mappa che non presenta un oggetto è sufficiente per ignorare i vincoli che gli sono stati assegnati oppure per sanare gli abusi che ha subito?

È un dato di fatto che alla stessa ditta Ambiter è stato commissionato anche il progetto **Ampliamento Palazzo** dalla ditta Nuova GPL. Come è possibile, per una ditta che ha realizzato sia il PTCP che il PTAV e quindi da decenni conosce il tema, trattarlo in modo

così contraddittorio? Forse che nel progetto non si cita il vincolo paesaggistico del Canale del Molino o Pallavicino? Perché allora si ignora tale vincolo, al punto da utilizzare per attività industriali l'area di rispetto di 150 m che il vincolo prevede?

È un dato di fatto che il Foglio cartaceo 17 del Catasto Terreni del Comune di Alseno identifica il Canale del Molino o Pallavicino come Rio Consorziale, senza numero di particella perché demaniale, come confermato dalla scheda **Corso d'Acqua** che lo dichiara pubblico.

È un dato di fatto che lo stesso foglio catastale 17, in formato digitale, accorpi il terreno del tracciato del Canale a quello della particella 20, rendendo di fatto il Canale di proprietà privata.

Da qui la domanda. Visto che non risulta che la ditta Castello di Giancarlo Ghizzoni & C. s.a.s., titolare della particella 20, abbia acquistato dallo Stato il Canale, perché il foglio 17 è stato modificato nella versione digitale?

Tutte queste domande non sono oziose.

La sparizione dalle mappe del Canale del Molino o Pallavicino, oggetto tutelato da vincolo paesaggistico, e la sua trasformazione da bene pubblico ad area privata sono solo sviste di chi ha compilato i documenti?

Chi potrebbe trarre vantaggio da sparizione e passaggio da demanio a privato?

La Regione Emilia Romagna, che ha in cantiere l'aggiornamento dei corsi d'acqua vincolati, come può lavorare sulla base di documenti sbagliati?

Forse che si vuole indurre la Regione a togliere il vincolo paesaggistico sul Canale?

Questo Comitato ha comunque già contattato la Regione per segnalare l'Abuso Edilizio e presentare gli errori nei documenti di cui sopra.

Allegati:

n. 1 PTCP 2007 – Carta delle aree di pertinenza fluvisale

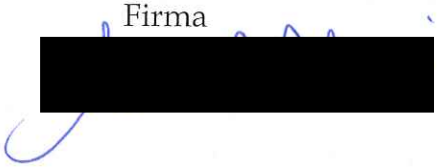
n. 2 PTAV – Paesaggio Tavola n. 2

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma



ALLEGATO N. 1

PROVINCIA DI PIACENZA

PTCP

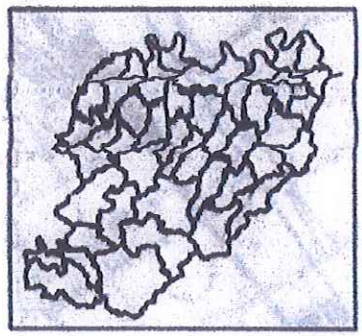
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

2007

B

QUADRO CONOSCITIVO

Tav. B1.f
Carta delle aree di pertinenza fluviale

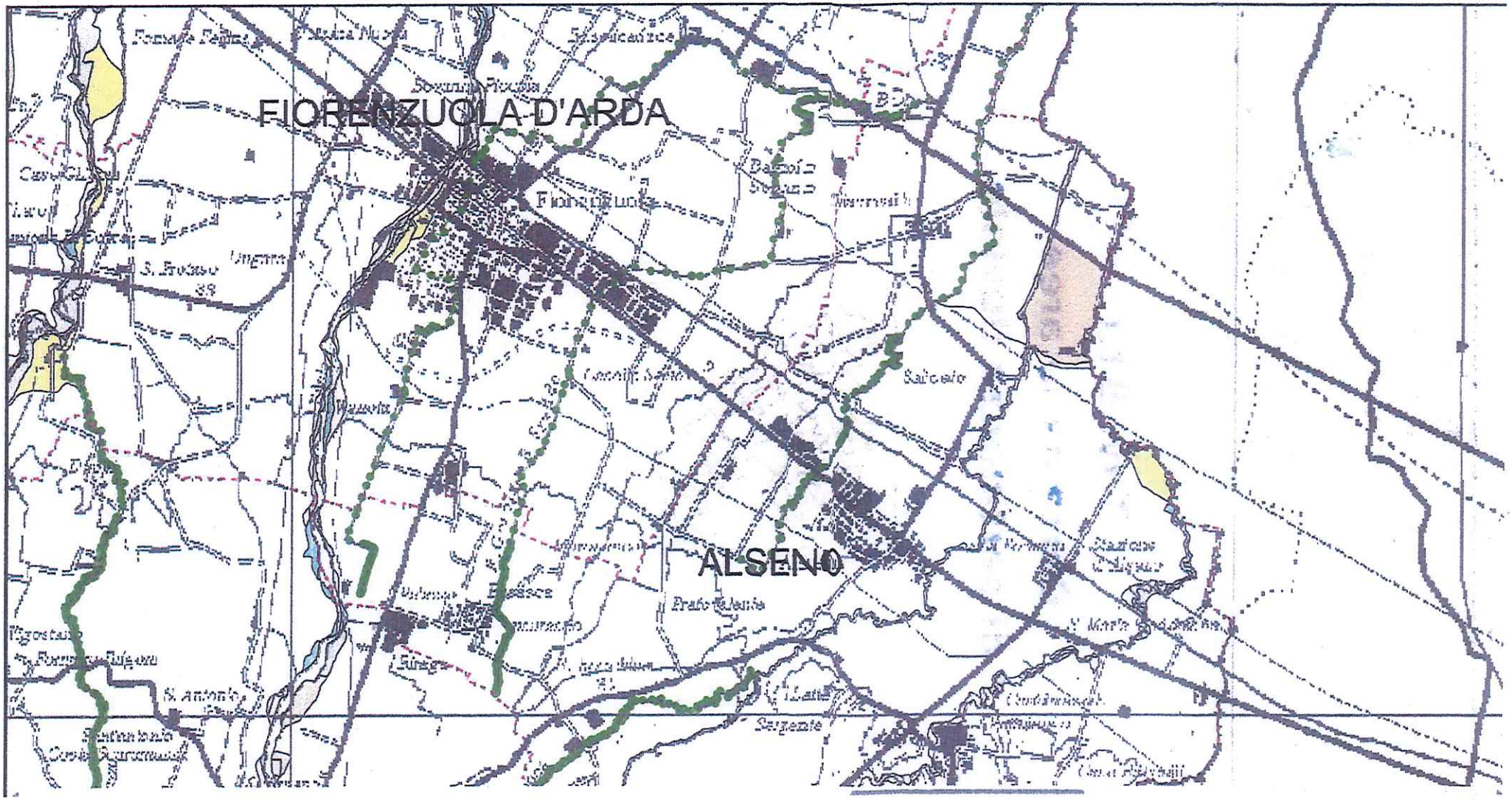


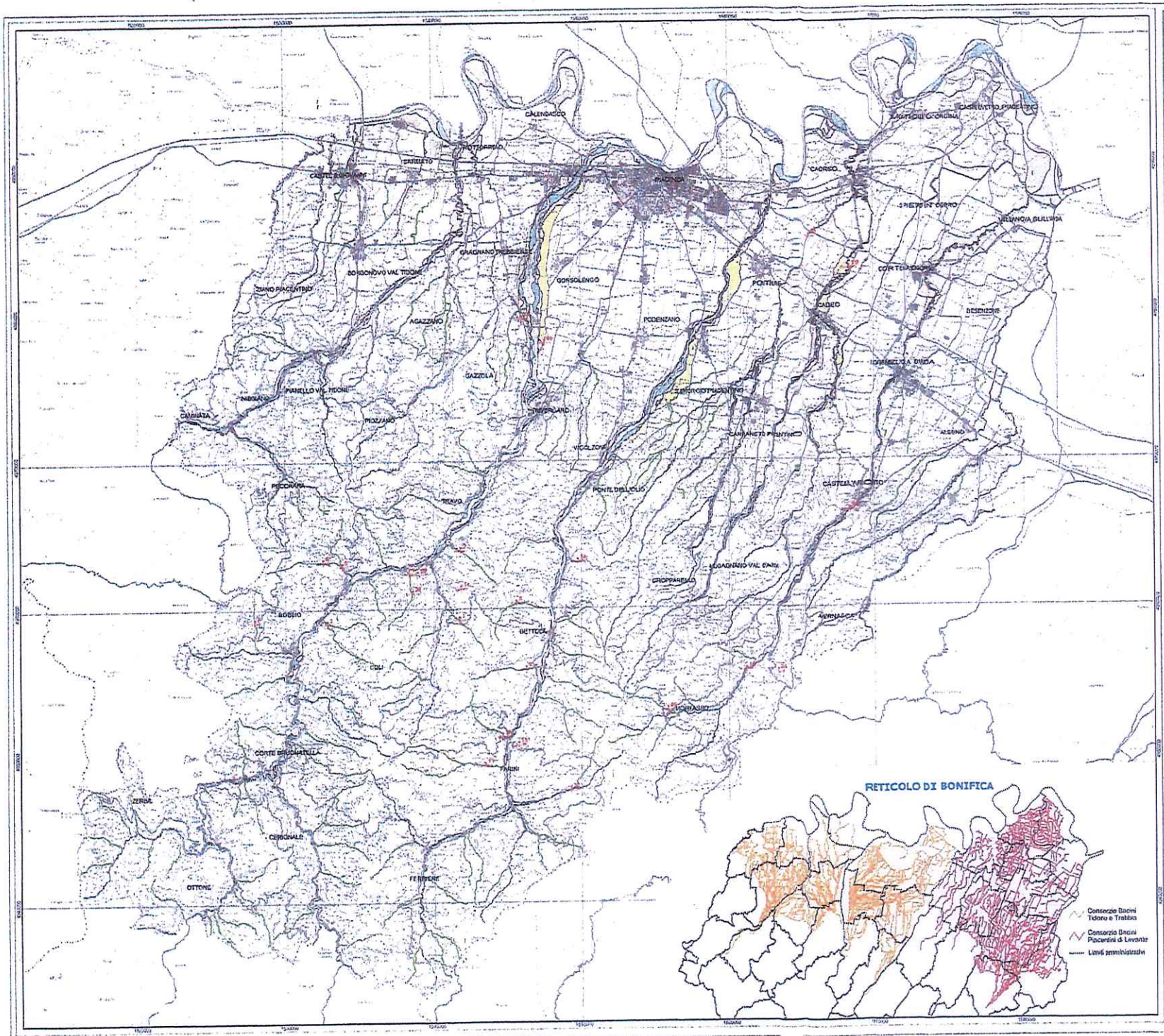
Gruppo di progetto

Dott. Vittorio Silva	Coordinatore progetto
Dott. Adalgisa Toresi	Responsabile progetto e Sistema naturale
Dott. Antonio Colnaghi	Contesto socio- economico
Dott. Giovanna Bazzano	Acqua - Suolo
Dott. Paolo Lega	Energia - Aria
Arch. Elena Fantini	Sistema insediativo e del territorio rurale
Ing. Gianni Gazzola	Aree produttive, Poli Funzionali,Infrastrutture e viabilità
Arch. G.Battista Volpi	Mobilità sostenibile
Arch. Simona Devoti	Valsat
Dott. Giuseppe Bongiorni	Sistema della pianificazione
Dott. Cesarina Raschiani	Norme

Consulenti e progettisti esterni

Prof. Federico Oliva - Paolo Galluzzo	Politecnico di Milano
Dott. Giorgio Neri	Ambiter
Dott. Luca Biagini	
Dott. Giovanna Fontana	
Dott. Ing. Ivo Freda	


FIORENZUOLA D'ARDA
ALSENO



PTCP 2007

B QUADRO CONOSCITIVO

Tav. B1.f
Carta delle aree di pertinenza fluviale



Scala 1:100.000

LEGENDA

Fascia fluviale A - fascia di deflusso

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

- A1 - Alveo attivo o invaso nel caso di laghi e bacini
- A2 - Alveo di piena
- A3 - Alveo di piena con valenza naturalistica

Fascia fluviale B - fascia di esondazione

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

- B1 - Zona di conservazione del sistema fluviale
- B2 - Zona di recupero ambientale del sistema fluviale
- B3 - Zona ad elevato grado di antropizzazione

Fascia fluviale C - fascia di inondazione per piena catastrofica

Zone di rispetto dell'ambito fluviale

- C1 - Zona extrarginale e protetta da difese idrauliche
- C2 - Zona non protetta da difese idrauliche

Fascia di integrazione dell'ambito fluviale

Integrazione dell'ambito fluviale

- Integrazione dell'ambito fluviale

Prima individuazione dei tratti fluviali compromessi da opere di regimazione idraulica all'esterno delle zone delimitate dal sistema dei canali, dal limite storico all'insediamento umano stabile, dalle zone di tutela naturalistica e dalle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Codice	Località
1	Rio Vezzano
2	T. Carmiasca
3	Fosso degli Arati
4	Rio Ammelo
5	T. Riglio di Mezzano
6	Rio del Gatto
7	Rio dell'Asino
8	T. Ongina
9	T. Carmia
10	Rio Nocetana
11	Rio Fosse Lubbia
12	T. Lisciana
13	Rio Scandolera
14	Rio Fort Sotto
15	Rio Colombana
16	Rio Biarola
17	T. Arda - diga di Castell'Arquato
18	T. Arda a L. Lago Boreto
19	T. Chiavenna Inf. - L. Lusardi
20	T. Riglio - sbarramento di Ponte Rizzo
21	Rio Comune di destra - tratto rettificato
22	Rio Comune di sinistra tratto rettificato
23	Rio Serenale - Rio Bertonia
24	Rio Lupanaro
25	Rio Arnello

Limite amministrativo

ALLEGATO N.2

PTAV PIACENZA

PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA

www.ptavpiacenza.it

DOSSIER VERSO IL PIANO: SCENARIO DI RIFERIMENTO E SFIDE

Allegato

PAESAGGIO

FASE PROCEDURALE

Consultazione preliminare

✓ Formazione del Piano

✓ Adozione del Piano

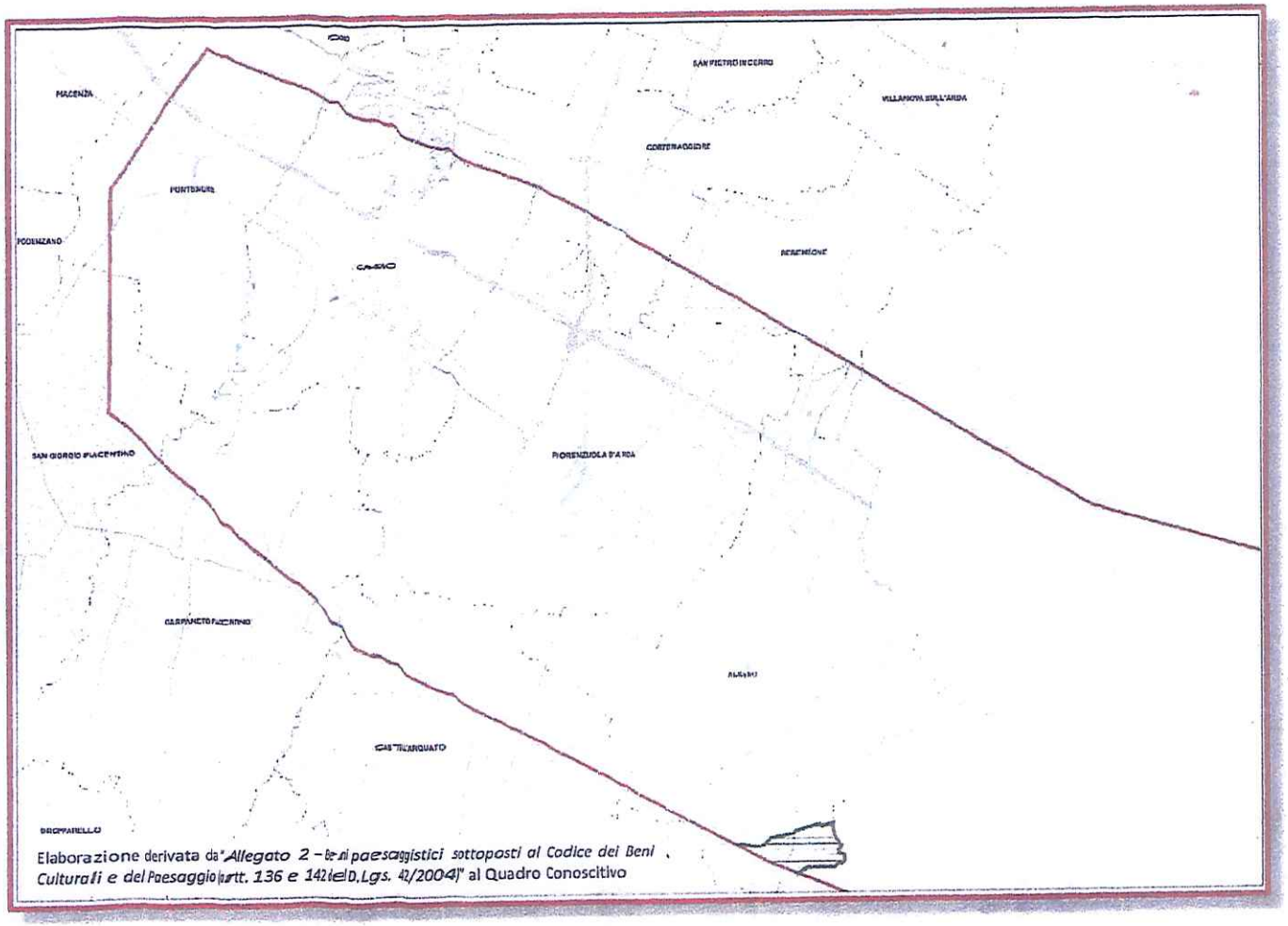
✓ Approvazione del Piano

PROVINCIA DI PIACENZA

Beni paesaggistici sottoposti al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004)



Figura 8: *Torrente Arda, corso d'acqua soggetto a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, Fiorenzuola d'Arda – Google Earth*



Elaborazione derivata da "*Allegato 2 – Beni paesaggistici sottoposti al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004)*" al Quadro Conoscitivo

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004)

- Bellezze individue (comma 1 lett.a e b)
- Bellezze d'insieme (comma 1 lett.c e d)

Territori coperti da foreste e o da boschi (comma 1 lettera g)

Elemento rappresentato nella tavola del sottosistema funzionale elementi vegetazionali

Altre aree tutelate (art.142 D.Lgs. 42/2004)

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (comma 1 lettera b)

- Laghi
- Territori contermini ai laghi (300 m)

Altre aree tutelate (art.142 D.Lgs. 42/2004)

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (comma 1 lettera c)
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici (comma 3)

Territori al di sopra dei 1200 metri

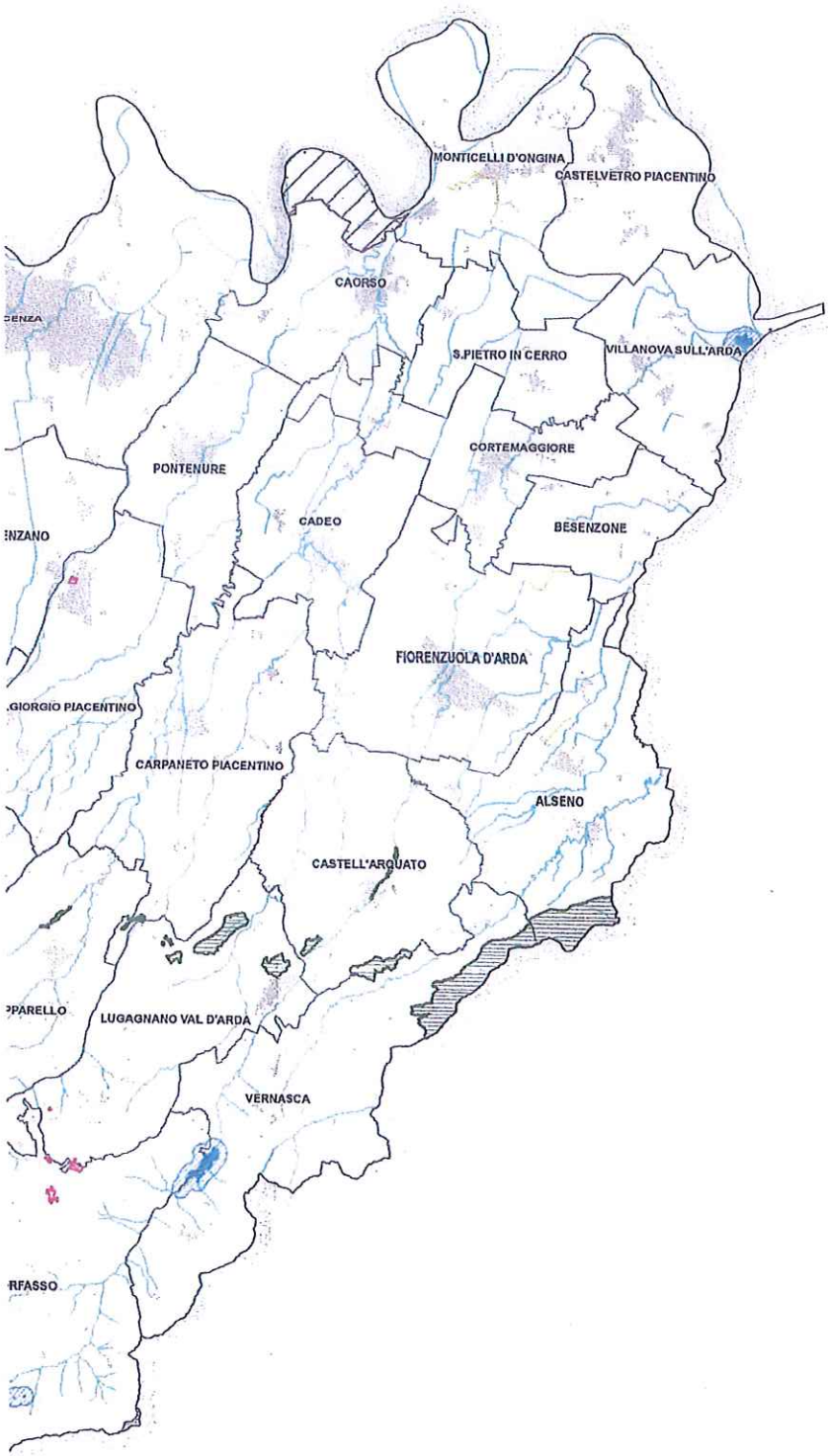
- Territori al di sopra dei 1200 metri (comma 1 lettera d)

Parchi e riserve nazionali o regionali

- Parchi e riserve nazionali o regionali (comma 1 lettera f)

Usi civici e università agrarie

- Usi civici con esistenza certa e consistenza certa (comma 1 lettera h)



Legenda

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004)

Bellezze individue (comma 1 lett.a e b)

Bellezze d'insieme (comma 1 lett.c e d)

Altre aree tutelate (art.142 D.Lgs. 42/2004)

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (comma 1 lettera b)

Laghi

Territori contermini ai laghi (300 m)

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (comma 1 lettera c)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici (comma 3)

Territori al di sopra dei 1200 metri

Territori al di sopra dei 1200 metri (comma 1 lettera d)

Parchi e riserve nazionali o regionali

Parchi e riserve nazionali o regionali (comma 1 lettera f)

Territori coperti da foreste e da boschi (comma 1 lettera g)

ELEMENTO RAPPRESENTATO NELLA TAVOLA DEL SOTTOSISTEMA FUNZIONALE ELEMENTI VEGETAZIONALI

Usi civici e università agrarie (comma 1 lettera h)

Usi civici con esistenza certa e consistenza certa

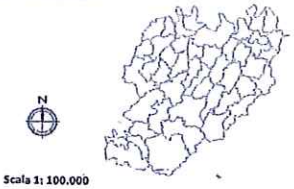
Fonte:
- portale cartografico regionale minERva
- webGIS del Patrimonio culturale dell'Emilia Romagna

PTAV PIACENZA — PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA
www.ptavpiacenza.it

QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA FUNZIONALE: PAESAGGIO

ELEMENTI E LETTURA DEL PAESAGGIO



Scala 1: 100.000

Allegato Tavola 2

Beni paesaggistici sottoposti al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004)

A cura di: *Ambiter S.r.l.*

FASE PROCEDURALE
- ✓ Consultazione preliminare
  Formazione del Piano
- ✓ Adozione del Piano
  Approvazione del Piano

PROVINCIA DI PIACENZA

ALLA AUTORITÁ COMPETENTE **COMUNE DI ALSENO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE - ING. MARIO PROVENZANO

PROCEDIMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE** (ART.15, L.R.4/2018)

RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: **"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in Comune di Alseno (PC)"**

PROPONENTE: **Nuova G.P.L. S.r.l.**

OSSERVAZIONE: **N 17**

MOTIVAZIONE: **La presenza di una cava deturpa il paesaggio**

OSSERVAZIONE PRESENTATA DA

Nome **Maria Pia**

Cognome **Bolzoni**

Indirizzo [redacted]

Ente rappresentato **Comitato "Difesa di Lusurasco No Cava No Frantoio"**

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]

Il progetto Ampliamento Palazzo della ditta Nuova GPL interesserebbe un'area nel Comune di Alseno, in prossimità della frazione di Lusurasco. Il fronte est di tale area costeggia la Provinciale 4 che collega Fiorenzuola d'Arda e Castell'Arquato, una delle località con maggior appeal turistico della zona. A circa 200 m da quest'area sorge il Palazzo Torti, pregevole edificio che risale ai secoli XV-XVI che, anche se appare in condizioni di abbandono, mantiene una nobile struttura architettonica e, grazie agli affreschi che conserva al suo interno, è tutelato dalla Soprintendenza con D.D.R. n. 1598 del 30/07/2008.

Che visione offrirebbe la Cava ad un turista che percorresse la Provinciale 4, interessato alle bellezze del territorio? La risposta più ovvia sarebbe "Non si sa!", perché il Progetto, come già notato (**Osservazione n. 10** - *Varie sezioni e tavole del Progetto si contraddicono, rendendo difficoltosa la corretta comprensione della realtà*), omette di parlare dell'altezza delle strutture di superficie, del loro posizionamento rispetto ai fronti di scavo, ai confini di proprietà e alle distanze di sicurezza stradali. Si teme forse che l'impatto visivo risultante possa essere troppo traumatico per chi esamina il Progetto?

Stando così le cose, invece che ricorrere alla fantasia, è consigliabile una visita alla Cava della Cascina Malpodata della stessa Nuova GPL: quello che si presenta agli occhi è di una totale desolazione. Anche se le altezze di fabbricati e macchinari non sono particolarmente elevate, l'effetto della polvere rende il tutto estremamente squallido. Si rimanda alle fotografie che seguono, per verificare la verità di tale affermazione.

Purtroppo la polvere, per sua natura e in un'attività come l'estrazione di ghiaia, è inevitabile e non può essere abbattuta da qualsivoglia lavaggio che, oltretutto, utilizzerebbe un'enorme quantità di un elemento preziosissimo, e di cui si rileva la sempre maggiore scarsità, come l'acqua.

La polvere biancastra ricopre fabbricati e attrezzature. Le macchine operatrici possono essere anche nuovissime e appena acquistate, ma, dopo qualche ora di lavoro, sembrano pronte per essere mandate allo sfasciacarrozze. E anche i così detti elementi di mitigazione, ossia barriere di terra con vegetazione, risultano in uno stato miserevole. L'erba che cerca di crescere su tali barriere si riduce a ciuffi radi di colore indefinito ed il verde non riesce a mantenersi neppure su arbusti e su sparuti alberelli.

E questo solo per quanto attiene la vista! Forse qualcuno può pensare che una polvere capace di mangiarsi il verde delle piante, non abbia un'influenza devastante sui polmoni di chi la respira?

Nessuno nega l'importanza e la necessità di una attività come l'estrazione di ghiaia, ma essa deve interessare aree ove siano esclusi danni alla salute fisica e anche a quella economica dei residenti.


CAVA MALPODATA
Autoriz. n. 1/2019 del 08/01/2019
rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)
Scadenza Autorizzazione 08/01/2023
e 08/01/2024 fase di recupero
Ditta Esercente:
NUOVA GPL
NUOVA GPL S.r.l.
Tipo di materiale estratto: GHIAIA
Direttore dei Lavori: Ing. ALESSIO CIPRIANI
Sorvegliante e Responsabile: ANDREA PIZZELLI
Tel. 340 - 4648108
ATTENZIONE
PERICOLO DI CADUTA
CIGLIO DI SCAVO









TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 e seguenti della medesima legge.

Lusurasco di Alseno, 26 ottobre 2026

Firma

[redacted]